

2. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.";

b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e' aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro.";

c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' sostituito dal seguente:

"7. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";

d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita

la Consob per le società quotate.";

e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è sostituito dal seguente:

"4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";

f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 73 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";

g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

Art.17

Conversione in euro del capitale sociale

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncarsi ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinate dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Art.18

Criteria di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso e in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista

evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.

7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.

8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.

9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.

Art.19

Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 20

Operatori economici diversi dalle imprese

1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.

Sezione II

Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie

Art. 21

Criteri d'integrazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:

a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;

b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.

5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b), del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Art.22

Organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:

- a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;
- b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

Art.23

Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.

Sezione III

Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione

Art.24

Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o ,comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

7. Ai fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.

Art.25

Bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".

Sezione IV

Disposizioni speciali per i fondi pensione

Art.26

Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 16, inclusa la facolta' di cui al comma 3.

Art. 27

Criteri di rilevazione delle operazioni

1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attivita', le passivita' e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformita' con i principi del presente decreto.

3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.

TITOLO V DEMATERIALIZZAZIONE

Sezione I Disposizioni generali

Art.28 *Ambito di applicazione*

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, puo' prevedere che siano assoggettati alla disciplina del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli alla disciplina del presente Titolo V.

Art.29 *Sistema di gestione accentrata*

1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica societa' di gestione accentrata. L'emittente comunica alla societa' l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La societa' di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.

Art.30 *Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario*

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo' effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attivita', previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche' il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 34, disposti dal

titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti.

Art.31

Compiti dell'intermediario

1. L'intermediario:

- a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
- b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
- c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.

Art.32

Diritti del titolare del conto

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporre in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Art.33

Eccezioni opponibili

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art.34

Costituzione di vincoli

1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

2. Possano essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Art.35

Responsabilita' dell'intermediario

1. L'intermediario e' responsabile:

- a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1;
- b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge.

Art.36

Regolamenti di attuazione

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento:

- a) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai fini dell'assoggettamento o della possibilita' di assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente Titolo V;
- b) le procedure e le modalita' per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente decreto strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;
- c) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la societa' di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;
- d) le caratteristiche tecniche ed il contenuto dei conti accesi presso la societa' di gestione accentrata e l'intermediario;
- e) le forme e le modalita' che la societa' di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;
- f) le forme e le modalita' che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;
- g) le modalita' con le quali la societa' di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonche' le relative comunicazioni;
- h) le modalita' con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la societa' di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;
- i) i modelli o le modalita' di rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 31;
- l) i criteri e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 34, commi 1 e

2;
m) gli altri soggetti di cui all'articolo 30, comma 1;

2. Con regolamento adottato ai sensi del comma 1 potranno essere dettate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente Titolo V.

Art.37

Sistema o amministrazione accentrata della societa' Monte Titoli S.p.A.

1. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, non potra' piu' essere esercitata la facolta' di ritiro dei titoli dalla Societa' Monte Titoli S.p.A.

2. Non oltre il termine previsto nel regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata; nella stessa data ciascun intermediario annota sui conti accesi a norma dell'articolo 30, comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

3. I titoli in essere presso il sistema di amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.A. alla data della comunicazione sono annullati e spediti all'emittente.

Art.38

Disciplina transitoria

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente Titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla societa' di gestione accentrata.

2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli gia' dematerializzati.

Sezione II

Disposizioni speciali per i titoli di Stato

Art.39

Dematerializzazione dei titoli di Stato

1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.

4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art.40

Ritiro delle materialità e immissione in gestione accentrata

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le ulteriori modalità di abdicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, il Tesoro non rilascia più titoli o certificati provvisori o definitivi con o senza cedole rappresentativi di prestiti.

3. Per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, rilasciati anteriormente alla data del presente decreto, debbono presentare, non oltre il 31 dicembre 1998, i titoli medesimi ad un intermediario di cui all'articolo 30, il quale provvede all'apertura del conto ed alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti al Tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono fissate le modalità per il trattamento dei titoli non consegnati entro il 31 dicembre 1998.

4. A partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, i titoli in gestione accentrata non possono più essere ritirati.

5. I titoli in essere presso il sistema di gestione accentrata della Banca d'Italia sono annullati e inviati al Tesoro a decorrere dal 5 ottobre 1998.

6. Il 5 ottobre 1998 il sistema di gestione centralizzata della Banca d'Italia comunica a ciascun depositario l'ammontare dei titoli detenuti in gestione accentrata con

riferimento ai saldi dell'ultimo giorno lavorativo precedente; alla medesima data ciascun intermediario annota altresì, sui conti accesi a norma del comma 3, i diritti corrispondenti per ciascun cliente e aggiorna le evidenze sui conti di cui all'articolo 34.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sono applicate ai titoli emessi dagli enti pubblici indicati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, anche limitatamente a singoli prestiti.

Art.41

Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire

1. E' disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalita' del rimborso, nonche' le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.

2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purché non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.

3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto. Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione e' annullata.

4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 31 provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.

5. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.

Art.42

Adempimenti amministrativo-contabili del Tesoro

1. Il decreto di cui all'articolo 40, comma 1, prevede, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato, che le Sezioni di tesoreria provvedano a restituire al Tesoro le contromatrici dei Buoni ordinari del tesoro (BOT) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti.

2. Al rimborso dei BOT, entro i termini di prescrizione, si provvede a carico di apposita unita' previsionale di spesa del bilancio dello Stato.

Art.43

Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.

Art.44

Commissioni di gestione dei titoli dematerializzati

1. Alle operazioni di dematerializzazione dei titoli di Stato si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 2.

Art. 45

Disposizioni transitorie sulla gestione accentrata dei titoli di Stato

1. Ove non in contrasto con quanto previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui ai decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, riguardanti le disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.

Art.46

Rendicontazione sui pagamenti dei titoli di Stato

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalita' dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi a quanto previsto dal presente decreto.

TITOLO VI

ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 47

Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le

amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonché dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. All'adeguamento della modulistica, ancorché prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art.48

Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Art.49

Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.

Art.50

Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.

2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.

TITOLO VII

CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Art.51

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e' arrotondata eliminando i decimali.

Art.52

Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se piu favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".

Art.53

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legislative Decree No. 319 of 26 August 1998

**“Reorganization of the Ufficio dei Cambi in accordance with Article 1,
paragraph 1, of Law 433 of 17 December 1997”**

published in the *Gazzetta Ufficiale* 206 of 4 September 1998

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Having seen Articles 76 and 77 of the Constitution;

Having seen the Regency legislative Decree 331 of 17 May 1945, relative to
the constitution of the Ufficio Italiano dei Cambi;

Having seen the decree of the Minister of the Treasury dated 25 February
1946, published in the *Gazzetta Ufficiale* 117 of 21 May 1946, by which the
statute of the Ufficio italiano dei cambi was approved;

Having seen Article 1 of Law 433 of 17 December 1997, carrying delegation
to the government to ensure compatibility in the national regulations with

what was set out in Article 108 of the Treaty setting up the European Community;

Having seen Article 109 F, paragraph 6, of the Treaty setting up the European Community;

Having seen the decision of the Council of the European Union 93/717/EC of 22 November 1993;

Having seen the preliminary decision of the Council of ministers, adopted at the meeting of 12 June 1998;

Having received the opinion of the European central Bank;

Having received the opinions of the competent commissions of the Camera dei Deputi and of the Senato della Repubblica;

Having seen the decision of the Council of Ministers, adopted at the meeting of 6 June 1998;

On the proposal of the President of the Council of Ministers and of the Minister of the treasury, Budget and economic Planning, in concert with the Ministers for Foreign Affairs and Finance;

Issues

The following legislative decree:

Article 1.

Definitions

1. In this legislative decree:
 - a. “Ufficio ” shall mean Ufficio Italiano dei Cambi;
 - b. “Bank” shall mean the Bank of Italy;
 - c. “Statuto” shall mean the statute of the Ufficio Italiano dei Cambi.

Article 2.

Functions of the Ufficio

1. The Ufficio Italiano dei Cambi, under agreement with the Bank, shall carry out, as an instrumental entity of the same Bank, tasks for the management of the official foreign exchange reserves. It also carries out tasks for the collection of information for processing statistics on the balance of payment and on the foreign

assets position. The same regulations established for the Bank in matters of organization and jurisdiction are also applied to the Ufficio.

2. The Ufficio carries out, under the close oversight of the Minister of the Treasury, Budget and Economic Planning, the functions assigned it by existent laws on anti money laundering, usury and financial intermediaries. It presents to the Minister an annual report of the results reached in the performance of the functions indicated in this paragraph.
3. The Ufficio carries out other tasks attributed to it by law and those which the Bank considers appropriate to ask it.

Article 3

Organization

1. The Ufficio is governed by a Board consisting of the Governor of the Bank, who is its chairperson, by the Director General of the Bank and by three components nominated by the Governor, of which at least one of those chosen from high ranking personnel of the Bank.
2. The members of the Board external to the Bank shall serve for five years. To them are applied, in matters of incompatibility and conflicts of interest, the provisions set down for the Board of Directors of the Bank.

3. The Director General of the Ufficio shall take part in meetings of the Board, without voting rights.

4. The statute of the Ufficio regulates its functioning, financial management, the composition and criteria for nominating its board of auditors and interventions in matters of And social utility and establishes the ways and criteria for nominating the director general. The statute shall be approved by the Board of Directors of the Bank, following a decision of the Board, on proposal of the Chairperson.

5. Personnel regulations are set down by the Board, in conformity with the regulations established for the employees of the Bank, except for the specific organization of the Ufficio.

Article 4

Budget

1. The budget of the Ufficio shall be attached to the budget of the Bank and shall conform to the criteria adopted for drawing up the latter. The start-up capital is provided entirely by the Bank.

2. The accounts and the annual balance sheet shall be subject to audit by the same independent auditors as the Bank of Italy.

3. At the end of every financial year all profits shall be assigned to the Bank. Any losses are covered by the Bank.

Article 5

.... And interpretive regulations, transitory and final

1. The following are rendered null: Regent decree law 331 of 17 May 1945, except for Article 2, paragraph 3 and note (a) of box 1 attached to law 1289 of 12 August 1962.
2. The provisions laid down by Decree law 143 of 3 May 1991, converted, with amendments by law 197 of 5 July 1991, by decree law 385 of 1 September 1993, by law 108 of 7 May 1996 and by decree law 153 of 26 May 1997 shall be understood in the sense that the tasks they assign to the UIC are carried out by it principally and directly.
3. In case of liquidation of the Ufficio, the Bank will assume all legal relationships, including labour relations, as well as the owner of real rights. For net profits and any losses, paragraph 3 of Article 4 shall be applied.

4. The signing of the agreement as per Article 2, paragraph 1, shall be done, ,
not more than thirty days from the date of implementation of the present decree.
Within sixty days of the same date the statute of the Ufficio shall be approved.

5. For fiscal yeas 1998 the new profits of the Ufficio, without prejudice to the
attribution to the Bank of the 25 per cent quota, shall be attributed to the State
Treasury.

6. The provisions of this decree become applicable from 1 October 1998.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 516.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2.

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 3.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese

sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

p. Il Ministro: PINZA

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993 v. nelle note alle premesse e in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 106. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:

- specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
- per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 109, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari».

«3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate dal comma 2».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione».

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 517.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico») emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 108, comma 1, del testo unico, in base al quale i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico medesimo (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari

1. Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene indicate alla lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla l'intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 23 del testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

5. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di un intermediario finanziario alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

p. Il Ministro: PINZA

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999

Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 108 dei D.Lgs. n. 385/1993, v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il testo dell'art. 106 dei citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

— Il testo dell'art. 23 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 23. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

Legislative Decree 125 of 30 April 1997

Provisions concerning cross-border capital movements, implementing Directive 91/308/EEC

(Published in *Gazzetta Ufficiale* no. 111 of 15 May 1997)

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Having regard to Articles 76 and 87 of the Constitution;

Having regard to Law 52 of 6 February 1996, the Community Legislation Implementation Law for 1994, and in particular to Article 15.1d), which establishes the criteria of delegated authority for the Government to integrate the implementation of Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, providing, *inter alia*, for review of the rules governing cross-border capital movements;

Having regard to Directive 88/361/EEC for the implementation of Article 67 of the EEC Treaty;

Having regard to Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990;

Having regard to the codified law on foreign exchange approved with Presidential Decree 148 of 31 March 1988;

Having regard to the principle of the free movement of persons enshrined in the EEC Treaty;

Having regard to the preliminary resolution adopted by the Council of Ministers in its meeting of 17 January 1997;

After consulting the competent standing committees of the Chamber of Deputies and the Senate of the Republic;

Having regard to the resolution adopted by the Council of Ministers in its meeting of 17 April 1997;

Acting on a proposal from the President of the Council of Ministers, the Minister of the Treasury and the Minister of Finance, in concert with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Justice and the Minister of the Interior;

ISSUES

the following Legislative Decree:

Article 1

1. Article 3 of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990, shall be replaced by the following:

"Article 3 (*Transfers of cash, instruments and securities*) — 1. Transfers in which cash, instruments and securities in an amount greater than twenty million lire or the equivalent value are carried or else transferred by means of postal parcel or the equivalent from or to a foreign country by residents or non-residents must be declared to the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi: UIC].

2. The declaration, prepared in two copies and signed by the declarant, must indicate:

- a) the complete identifying particulars and details of the identity document of the declarant, as well as his tax number in the case of a resident;
- b) the complete identifying particulars of the person, if any, on whose behalf the transfer is carried out and his tax number in the case of a resident;
- c) the amount of the cash, instruments or securities involved in the transfer;
- d) if the transfer is from or to a foreign country;
- e) for residents, the details of the notification sent to the UIC for informational and statistical purposes pursuant to Article 21 of the codified law on foreign exchange approved with Presidential Decree 148 of 31 March 1988;
- f) the date.

3. In the event of transfers involving resident banks as senders or recipients and carried out by specialized carriers, the information specified in paragraph 2c) may be replaced by a list of the assets transferred, which is to be dated and signed by the sender and shall constitute an integral part of the declaration.

4. The declaration shall be filed:

- a) for crossings from or to non-EU countries, with border customs offices at the time of the crossing;
- b) for crossings from or to EU countries, with a bank if the declaration is made on the occasion of a transaction carried out at such bank, or with a customs office, post office or Finance Police station, within forty-eight hours following entry into or forty-eight hours preceding exit from Italy.

5. For transfers from or to foreign countries by means of postal parcels, the declaration shall be filed with the post office at the time of the shipment or within forty-eight hours following receipt.

6. Holidays shall not be included in computing the time limits provided for in paragraphs 4b) and 5.

7. The person receiving the declaration shall return a visaed copy to the declarant after identifying the declarant. The declarant must carry such copy with him for entries from or exits to non-EU countries and for exits to EU countries. The same rules shall apply to the list referred to in paragraph 3.

"Article 3-bis (*Exemptions*) — 1. The provisions of Article 3 shall not apply to postal money orders or Bank of Italy drafts, nor to postal cheques, bank cheques or cashier's cheques drawn on or issued by resident credit institutions or the Italian Post Office that bear the name of the beneficiary and the non-negotiability clause.

"Article 3-ter (*Communication and utilization of data*) — 1. Banks, customs offices, post offices and Finance Police stations shall forward to the UIC copies of declarations received pursuant to Article 3 by the end of the month following that of the filing. The UIC may arrange with the banks and the administrations concerned for the data to be sent by computer.

2. The data shall be utilized by the UIC for purposes of combating money laundering and for other institutional purposes. They shall be retained for a period of ten years and processed by name, by way of derogation from Article 21 of Presidential Decree 148 of 31 March 1988.

3. By way of derogation from the obligation of professional secrecy, the data received by the UIC shall be transmitted with the procedures established by Article 7.1 to the tax authorities, which shall use them for their own institutional purposes; they shall also be transmitted, upon request, to the authorities indicated in Article 11 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified with amendments by Law 197 of 5 July 1991, for the purposes of such Decree Law."

Article 2

1. Article 5 of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990, shall be amended as follows:

a) in paragraphs 1, 2, 4 and 5 the word "fine" shall be replaced by "pecuniary administrative sanction";

b) paragraph 3 shall be replaced by the following:

"3. Violation of the requirements established by Article 3 shall be punished by a pecuniary administrative sanction of up to forty per cent of the amount transferred or whose transfer is attempted in excess of a value of twenty million lire, with a minimum of two hundred thousand lire.";

c) in paragraph 6 the word "fines" shall be replaced by "pecuniary administrative sanctions";

d) paragraph 7 shall be repealed;

e) after paragraph 8, the following shall be added:

"8-bis. Unless the act constitutes a more serious crime, any person who in making the declaration provided for in paragraph 3 fails to provide the identifying particulars of the person on whose behalf he is transferring cash, instruments or securities from or to a foreign country or who provides false particulars shall be punished by imprisonment for a term of between six months and one year and by a fine of between one million and ten million lire."

Article 3

1. The following shall be inserted after Article 5-bis of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990:

"Article 5-ter (*Ascertainment of violations and seizure*) — 1. For the ascertainment of violations of the provisions of Article 3 and for the imposition of the related sanctions, the provisions of Title II, Chapters I and II, of Presidential Decree 148 of 31 March 1988 shall apply.

2. In the event of violation of the provisions of Article 3, the cash, instruments or securities transferred or whose transfer is attempted in excess of a value of twenty million lire shall be subject to seizure in accordance with the provisions of Presidential Decree 148 of 31 March 1988 indicated in paragraph 1.

3. Seizure shall be executed within the limit of forty per cent of the excess amount, or without such limit if the object of the seizure is indivisible or the identify of the person who committed the ascertained acts is not known.

4. Seizure shall be executed without the limit specified in paragraph 3 also when, owing to the nature and amount of the assets transferred or whose transfer is attempted, the related value in lire cannot be easily assessed at the time of seizure. In such case, seized assets exceeding the limit specified in paragraph 3 shall be returned to the persons entitled within thirty days of the date on which seizure was executed.

5. The interested party may obtain restitution of the seized assets from the UIC by depositing collateral equal to forty per cent of the excess amount with the State's provincial treasury of the place where he has his residence or head office or the place where seizure was executed as a guarantee of payment of the pecuniary administrative sanction. The collateral may be replaced by a guarantee in the same amount provided by a bank operating in Italy."

Article 4

1. The declaration provided for in Article 3 of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990, as replaced by Article 1 of this Legislative Decree, shall be effected on the basis of the form attached to this Legislative Decree.

2. The Minister of the Treasury, in concert with the Minister of Finance and the Minister for Foreign Trade, may issue a decree amending the form provided for in paragraph 1.

Article 5

1. The Minister of the Treasury, in concert with the Minister of the Interior, the Minister of Justice, the Minister of Finance, the Minister for Foreign Trade and the Minister of Industry, may issue a decree amending the threshold amount provided for in Articles 1.1, 3.1, 5.3 and 5-ter.2 of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990, as amended by this Legislative Decree.

Article 6

1. A regulation issued in accordance with Article 17.2 of Law 400 of 23 August 1988, upon a proposal from the Minister of the Treasury, in concert with the Minister of the Interior, the Minister of Justice, the Minister of Finance, the Minister for Foreign Trade and the Minister of Industry, shall govern the procedures for declaring transfers provided for in Article 3.1 of Decree Law 167 of 28 June 1990, ratified with amendments by Law 227 of 4 August 1990, as replaced by Article 1 of this Legislative Decree, exemptions from the related obligation and the manner of communicating and utilizing the data.

2. The regulation shall ensure compatibility of the rules governing such transfers with the free movement of persons and capital enshrined in Community law, in accordance with the opinions handed down by the Court of Justice of the European Union, and shall comply with the principles informing Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 and any amendments.

3. From the date of entry into force of the regulation, the corresponding provisions of Articles 3, 3-bis and 3-ter of Decree Law 167 of 1990 shall cease to have effect. From the same date, the references to the provisions of Article 3 contained in Articles 5 and 5-ter of Decree Law 167 of 1990, as amended by Articles 2 and 3 of this Legislative Decree, shall be considered to be integrated and replaced by references to the corresponding provisions of the regulation.

Article 7

1. This Decree shall enter into force on the thirtieth day following that of its publication in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Declaration to Ufficio Italiano Cambi for the transfer of cash and/or securities with a total amount exceeding the equivalent of lit 20,000,000

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera a) stabilisce di provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerata l'esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell'esame delle operazioni sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. (1)

Omissis

(1) Sostituisce l'art. 3, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato legge n. 197/91).

Art.2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.

Art. 3. (2)

Omissis

(2) Aggiunge l'art. 3-bis e l'art. 3-ter al D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato legge n. 197/91).

Art. 4. (3)

Omissis

(3) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (si veda testo integrato legge n. 197/91).

Art. 5.

1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197(4).

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.

3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco

di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

(4) Le attività cui si applicano, in tutto o in parte, i presidi antiriciclaggio sono individuate nel D.lgs. n. 374/99, al quale si rinvia.

Art. 6.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

COMUNICATO STAMPA SU "IDENTIFICAZIONE"

GIUGNO 1997

Tra gli strumenti più efficaci, previsti dalla legge 5.7.1991, n.197 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è sicuramente compreso l'obbligo imposto agli intermediari di identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero accendono conti, depositi ed ogni altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'importo.

Da tempo si sta discutendo su quali siano i documenti da prendere in considerazione ai fini dell'identificazione.

Al riguardo, per eliminare ogni incertezza e garantire uniformi criteri di identificazione per tutti gli intermediari, il Servizio Antiriciclaggio del Ministero del Tesoro, diretto dal dott. Costantino Lauria, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Si premette che l'ordinamento riconosce come validi documenti di identificazione tutti quelli rilasciati da una Pubblica Amministrazione contenenti la fotografia e la sottoscrizione del titolare (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, contenente il Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza).

Si fa, comunque, presente, a titolo meramente esemplificativo, che documenti idonei, ai fini dell'identificazione delle **persone fisiche**, sono:

- passaporto;
- carta d'identità;
- porto d'armi;
- patente auto rilasciata dalle Prefetture (con esclusione, quindi, di quella rilasciata dalle Motorizzazioni Civili);
- tessera personale di riconoscimento di cui al d.P.R. n.851 del 28.8.1967, rilasciata da Amministrazioni statali ai propri dipendenti civili e militari in attività di servizio

- ed in quiescenza, oltrechè ai loro familiari;
- tessera di riconoscimento rilasciata dai Paesi dell'Unione Europea;
 - libretto di pensione INPS recante foto e firma autenticata;
 - permesso di soggiorno per cittadini stranieri;
 - libretto per ciechi ed invalidi civili rilasciato dalle Prefetture.

L'operatore dovrà sempre verificare la corrispondenza dei dati anagrafici (e, cioè, nome, cognome, luogo e data di nascita) riportati sugli atti con quelli dei documenti esibiti; dovrà, inoltre, acquisire gli estremi del documento di riconoscimento ed il codice fiscale.

Con riguardo alle **persone non fisiche** elementi di identificazione sono: la denominazione, la sede, la partita IVA, gli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli estremi di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato o al Tribunale.

Sempre con riguardo alle **persone non fisiche** è necessaria una compiuta identificazione del soggetto che agisce per conto della stessa persona non fisica.

Circular of 22 August 1997

(Published in *Gazzetta Ufficiale* no. 201 of 29 August 1997)

Instructions for producing transaction reports by credit and financial intermediaries pursuant to Article 33 et seq. of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified by Law 197 of 5 July 1991, as amended by Legislative Decree 153 of 26 May 1997

1. Background

1.1 Legal framework

Pursuant to Article 3 of Decree Law 143 of 3 May 1991, ratified by Law 197 of 5 July 1991, as amended by Legislative Decree 153 of 26 May 1997, transactions which, owing to their characteristics, size, nature or any other circumstance known by virtue of the duties performed lead one to believe that the money, assets or benefits involved in said transactions may derive from one of the crimes indicated in Articles 648-*bis* and 648-*ter* of the Penal Code are to be reported to the Italian Foreign Exchange Office.

In particular, with reference to intermediaries subject to the reporting requirement, Article 3.2 of Law 197/1991, as amended by Article 1 of Legislative Decree 153/1997, provides that "The head of the business, the legal representative or his delegate shall examine the reports received and, where he finds them well-founded, taking account of all the available evidence, including that derivable from the data bank referred to in Article 2.1, shall transmit them without delay electronically or by other means to the Italian Foreign Exchange Office without any indication of the name of the person making the report, where possible before carrying out the transaction."

1.2 Scope

Pursuant to Article 3, persons referred to in Article 4 of Law 197/1991 are required to report suspicious transactions regardless of their authorization to execute transfers of cash or bearer instruments in amounts of more than twenty million lire under Article 1 of such Law.

1.3 Role of the Italian Foreign Exchange Office

Legislative Decree 153/1997, in revising the procedures for reporting suspicious transactions under the delegation of powers provided for Article 15 of Law 52 of 6 February 1996, assigned the Italian Foreign Exchange Office, in its capacity as central administrative authority in matters of money laundering, the task of receiving the reports, analyzing them, assessing them from a financial standpoint, pursuant to Article 3.4, subparagraphs a) to e), and ultimately transmitting them, with the appropriate supplementary material, to the competent investigative authorities.

The new procedures for reporting and subsequent analysis of suspicious transactions rests on three basic principles: 1) rapidity of the procedure; 2) supplementation of the report with financial analysis; 3) strict confidentiality as to the identity of the reporting party.

With a view to ensuring the correct performance of the entire reporting procedure and the necessary homogeneity between the data reported, those available in its own archives and those that might be subsequently requested of Italian or foreign public authorities, and in order to be able to suspend reported transactions pursuant to Article 3.6 of Law 197/1991 as amended where the conditions are met, the Office specifies below the information to be contained in reports.

Pursuant to Article 3.4c) of Law 197/1991, as amended by Article 1 of Legislative Decree 153/1997, "the Italian Foreign Exchange Office may acquire further data and information from persons referred to in Article 4 concerning the reports transmitted". In this regard, the Office reserves the right to address specific requests to intermediaries concerning transactions where a need to know arises during its financial analysis of the report.

To ensure effective and confidential handling of the information both in the reporting phase and in the ensuing analysis, at the time of the first report and by 30 September 1997, whether or not they have made a suspicious-transaction report, intermediaries subject to the reporting requirement (see §1.2) are required to notify to the Office the particulars (department or area of operation, fax and telephone numbers) of the structures of reference for the transmission of all communications concerning the procedure in question. Intermediaries with multiple structures appointed to send suspicious-transaction reports are required to identify each single structure (see §4.2). Any changes in the particulars must be notified without delay.

Pursuant to Article 3.5 of Law 197/1991, as amended by Article 1 of Legislative Decree 153/1997, the Office shall inform the reporting intermediary about reports not followed up by the investigative authorities.

2. Matter of the report

2.1 Initial report

Transactions which within the meaning of Article 3 of Law 197/1991 give rise to suspicion shall be reported. In indicating the grounds for suspicion, special attention is to be paid to the contents of the "Operating guidelines for reporting suspicious transactions" issued by the Bank of Italy.

"Transaction" means both an individual transaction and a set of transactions that appear to be functionally and economically interconnected.

2.2 Substitute report

A substitute report is to be produced when the data contained in an initial report needs to be corrected.

A report may be corrected at the initiative of the reporting entity or upon request of the Office following the discovery of anomalies or discrepancies in the contents of the initial report.

The substitute report fully replaces the initial report. It must therefore contain all the information previously indicated and the amended data, as well as the identification key of the initial report (type of reporting intermediary, code of the reporting intermediary, report identification number, date of report) in the corresponding fields (see §4.1).

2.3 Report of unexecuted transaction

To enable the Office to suspend unexecuted reported transactions under the power granted it by Article 3.6 of Law 197/1991, as amended by Legislative Decree 153/1997, where the conditions are met, transactions reported as unexecuted are to be shown separately.

The fact that the transaction has not been carried out makes it all the more necessary that the report be sent promptly. Accordingly, in such cases the reporting entity may send an incomplete report.

In reporting a transaction consisting of more than one interconnected transactions (see §2.1), the transaction shall be considered as executed when all the transactions specified in the report are executed.

3. Content of the report

The report contains data and information on the objective and subjective aspects of the transaction set up.

The data requested are among those it is deemed the reporting intermediary must know for an exact qualification of the suspicion and reflect the criteria defined in the "Operating guidelines for reporting suspicious transactions" issued by the Bank of Italy for use by credit intermediaries, with reference to the generality of financial intermediaries subject to the reporting requirement.

The information needed for the report is largely derivable from the single computerized data bank provided for in Article 2 of Law 197/1991 and is always part of the overall dataset available to the person required to make the report.

The report form, which is set out in Attachment A, is divided into:

General information on the report and the person making the report (Part A);

Information on the transaction and on the business relationship concerned (Part B);

Information on the natural person to whom the transaction refers (holder of the account and/or of the resources transferred) (Part C);

Information on the person other than a natural person to whom the transaction refers (holder of the account and/or of the resources transferred) (Part D);

Information on other continuing relations, links with other persons, other transactions carried out not directly attributable to the grounds for suspicion (Part E);

Information on the natural person who acted on behalf of the person to whom the transaction refers (Part F).

... .. *omissis*... ..

Ministero del Tesoro

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
SERVIZIO V - ANTIRICICLAGGIO,
CONTENZIOSO E VALUTARIO

Comitato Legge n°197/1991

SEDUTA DELL' 11.11.1997

PARERE N° 65

OGGETTO: normativa antiriciclaggio; *documenti idonei ai fini della identificazione ex art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197.*

Il Ministero del Tesoro con comunicato del giugno del 1997, relativo all'obbligo posto a carico degli intermediari di identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni di importo superiore a venti milioni di lire ovvero accendono conti, depositi ed ogni altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'importo, aveva individuato, a titolo esemplificativo, i documenti idonei all'identificazione sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche.

In particolare, per quanto attiene alle prime si era ritenuta, tra l'altro, idonea all'adempimento di detto obbligo, la sola patente auto rilasciata dalle Prefetture con esclusione, quindi, di quella rilasciata dalle Motorizzazioni Civili.

La Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ha chiesto al Comitato di esaminare tale aspetto.

Al riguardo si osserva che il Decreto del Presidente della Repubblica del 19.4.1994, n. 575, ha profondamente innovato l'iter procedimentale di rilascio e di duplicazione della patente per la guida di veicoli.

Prima di tale regolamento la procedura faceva capo a due Amministrazioni dello Stato e cioè il Ministero dei Trasporti ed il Ministero dell'Interno rispettivamente attraverso la Motorizzazione civile e le Prefetture.

In particolare, la prima provvedeva al rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, a sottoporre il candidato ad esame teorico pratico ed, in caso di superamento dello stesso, a stampare la patente che veniva trasmessa al Prefetto il quale, verificata la sussistenza dei requisiti morali ovvero l'assenza di motivi ostativi di ordine pubblico, rilasciava la patente.

Con il predetto D.P.R. 575/94 la competenza del Ministero dell'Interno - Prefettura - è venuta meno e la sola Amministrazione competente al rilascio delle patenti è il Ministero dei Trasporti - Motorizzazione civile.

Con tale regolamento non si è proceduto alla abrogazione del comma 1 dell'art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) il quale dispone che: *"nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato, ... le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture ... ecc."*.

Gli elementi, quindi, che attribuiscono ad un documento carattere di equipollenza alla carta d'identità sono la fotografia ed il rilascio da parte di una Amministrazione dello Stato e non il nulla osta sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Si osserva che attualmente la patente rilasciata dalla Motorizzazione civile - che è Amministrazione dello Stato - contiene tutti gli elementi, fotografia compresa, necessari al riconoscimento della persona.

Per quanto sopra il Comitato esprime il parere che anche la patente rilasciata dalla Motorizzazione civile è documento valido ai fini della identificazione di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

FL/ss

D.Lgs. 4-12-1997 n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

Epigrafe

Premessa

1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di attività.
2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
3. Determinazione dei redditi e contabilità separata.
4. Regime forfettario di determinazione del reddito.
5. Enti di tipo associativo.
6. Perdita della qualifica di ente non commerciale.
7. Enti non commerciali non residenti.
8. Scritture contabili degli enti non commerciali.
9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali.
10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.
12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.
13. Erogazioni liberali.
14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.
17. Esenzioni dall'imposta di bollo.
18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.
19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.
20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.

[21. Esenzioni in materia di tributi locali.](#)

[22. Agevolazioni in materia di imposta di registro.](#)

[23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.](#)

[24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.](#)

[25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.](#)

[26. Norma di rinvio.](#)

[27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.](#)

[28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.](#)

[29. Titoli di solidarietà.](#)

[30. Entrata in vigore.](#)

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ⁽¹⁾.

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della [legge 31 luglio 1997, n. 259](#), che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della [legge n. 662 del 1996](#);

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata [legge n. 662 del 1996](#), recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima [legge n. 662 del 1996](#);

Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Sezione I - Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto

... omissis....

Sezione II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) ⁽¹⁸⁾, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al [D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409](#) ⁽¹⁹⁾;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del [D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#) ⁽²⁰⁾;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽²¹⁾;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽²²⁾, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» ^(22/a).

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) ⁽²³⁾, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#) ⁽²⁴⁾, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) ⁽²⁵⁾, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽²⁶⁾, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato ^(26/a).

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645](#) ⁽²⁷⁾, e dal [decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239](#) ⁽²⁷⁾, convertito dalla [legge 3 agosto 1995, n. 336](#), e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h*) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h*) ed *i*) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) ⁽²⁸⁾, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#) ⁽²⁹⁾, e le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) ⁽³⁰⁾, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta [legge n. 381 del 1991](#) che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 ⁽²⁹⁾, n. 49 del 1987 ⁽²⁹⁾ e n. 381 del 1991 ^{(30) (30/a)}.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della [legge 25 agosto 1991, n. 287](#) ⁽³¹⁾, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a*) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c*) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ⁽³²⁾, introdotto dall'articolo 25, comma 1 ^(32/a).

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla [legge 30 luglio 1990, n. 218](#) ⁽³³⁾, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria ^(33/a).

(18) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(19) Riportato alla voce Archivi di Stato.

(20) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il [D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135](#).

(22) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(22/a) Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

[\(24\)](#) Riportato alla voce Archivi di Stato.

[\(25\)](#) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

[\(26\)](#) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

[\(26/a\)](#) Comma così modificato dall'art. 5, [D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1988, n. 287).

[\(27\)](#) Riportato alla voce Dottore commercialista.

[\(27\)](#) Riportato alla voce Dottore commercialista.

[\(28\)](#) Riportata alla voce Lavoro.

[\(29\)](#) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

[\(30\)](#) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

[\(29\)](#) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

[\(29\)](#) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

[\(30\)](#) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

[\(30/a\)](#) Comma così modificato dall'art. 5, [D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

[\(31\)](#) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

[\(32\)](#) Riportato al n. E/I.

[\(32/a\)](#) Vedi, anche, l'art. 14, comma 1, [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

[\(33\)](#) Riportata alla voce Istituti di credito.

[\(33/a\)](#) Per la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale vedi la [L. 25 giugno 2003, n. 155](#).

11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) ⁽³⁴⁾, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il [D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581](#) ⁽³⁵⁾, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla

predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS ^(35/a).

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso ⁽³⁶⁾.

[\(34\)](#) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[\(35\)](#) Riportato alla voce Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[\(35/a\)](#) Il modello di comunicazione previsto dal presente comma è stato approvato con [D.M. 19 gennaio 1998](#) (Gazz. Uff. 22 gennaio 1998, n. 17).

[\(36\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 luglio 2003, n. 266](#).

12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

1. ⁽³⁷⁾.

[\(37\)](#) Aggiunge l'art. 111-ter al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), riportato al n. G/I.

13. Erogazioni liberali.

1. ⁽³⁸⁾.

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽³⁹⁾.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽³⁹⁾. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente

non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *c-sexies*), del predetto testo unico.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽⁴⁰⁾, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#) ⁽⁴¹⁾, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽⁴²⁾, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽⁴²⁾, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera *c-sexies*) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-*bis*, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽⁴²⁾, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-*bis*, del medesimo articolo 114 ^(42/a).

 (38) Modifica l'art. 13-*bis*, commi 1 e 3, l'art. 65, comma 2, l'art. 110-*bis*, comma 1, l'art. 113, comma 2-*bis* e l'art. 114, comma 1-*bis*, del [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), riportato al n. G/I.

(39) Riportato al n. G/I.

(39) Riportato al n. G/I.

(40) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(41) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

(42) Riportato al n. G/I.

(42) Riportato al n. G/I.

[\(42\)](#) Riportato al n. G/I.

[\(42/a\)](#) La disciplina delle erogazioni liberali prevista dal presente articolo è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, [D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#).

14. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

1. [\(43\)](#).

[\(43\)](#) Modifica l'art. 3, comma 3, l'art. 10, comma 1 e l'art. 19-ter, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) [\(44\)](#), le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

[\(44\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) [\(45\)](#).

2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) [\(42\)](#), corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#) [\(46\)](#), recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

[\(45\)](#) Riportato al n. E/I.

[\(42\)](#) Riportato al n. G/I.

[\(46\)](#) Riportato al n. E/XXXIX.

17. Esenzioni dall'imposta di bollo.

1. ⁽⁴⁷⁾

⁽⁴⁷⁾ Aggiunge l'art. 27-bis alla tab. allegata al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642](#), riportato alla voce Bollo (Imposta di).

18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.

1. ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁸⁾ Aggiunge l'art. 13-bis al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.

1. ⁽⁴⁹⁾

⁽⁴⁹⁾ Modifica l'art. 3, comma 1, [D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#), riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle).

20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.

1. ⁽⁵⁰⁾

2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del [decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#) ⁽⁵¹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

⁽⁵⁰⁾ Modifica l'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 463, riportato alla voce Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).

⁽⁵¹⁾ Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

21. Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

22. Agevolazioni in materia di imposta di registro.

1. ⁽⁵²⁾.

[\(52\)](#) Modifica l'art. 1 e aggiunge l'art. 11-bis alla tariffa, parte prima, allegata al [D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131](#), riportato alla voce Registro (Imposta di).

23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#) ⁽⁵³⁾, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽⁴²⁾, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ⁽⁵⁴⁾, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

[\(53\)](#) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali).

[\(42\)](#) Riportato al n. G/I.

[\(54\)](#) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.

1. ⁽⁵⁵⁾.

[\(55\)](#) Modifica i nn. 1, 2 e 3 dell'art. 40, comma 1, [R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933](#), riportato alla voce Lotto e lotterie.

25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. [\(56\)](#).

2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

[\(56\)](#) Aggiunge l'art. 20-bis al [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), riportato al n. E/I.

26. Norma di rinvio.

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) ⁽⁵⁷⁾, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

[\(57\)](#) Riportato al n. E/I.

29. Titoli di solidarietà.

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà» è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo ⁽⁵⁸⁾.

[\(58\)](#) Per il regolamento di attuazione, vedi il [D.M. 8 giugno 1999, n. 328](#).

30. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Agreement
Annex 58
between
Bai & Cie
15.2.2005
16.5.1996
3.3.1993

PROTOCOLLO D'INTESA

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito indicato, per brevità, D.L. n. 143): verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I da parte degli "intermediari abilitati" di cui all'art. 4.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

MODIFICATO
NEL 1997

VISTO l'art. 5, comma 10, del D.L. n. 143 che attribuisce al Ministro del Tesoro la titolarità della potestà di verificare l'osservanza da parte degli "intermediari abilitati" delle norme in tema di trasferimenti di valori e delle altre di cui al capo I nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione ed atteso che lo stesso articolo prevede che il Ministro del Tesoro si avvalga a tali fini dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il quale agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore;

VISTE le disposizioni applicative del D.L. n. 143;

ORA
TUB E
TUF E

VISTI il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 23 marzo 1983, n. 77; la legge 30 luglio

1990, n. 218 ed il successivo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356; la legge 2 gennaio 1991, n. 1; la legge 21 febbraio 1991, n. 52; il decreto-legge n. 143 i quali, rispettivamente, attribuiscono alla Banca d'Italia l'esercizio della vigilanza sulla stabilità degli enti creditizi, delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, delle società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi, delle società di intermediazione mobiliare, delle imprese che esercitano attività di cessione dei crediti, degli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. n. 143;

AVUTE PRESENTI le finalità istituzionali dei controlli demandati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alla Banca d'Italia orientati, rispettivamente, a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed a salvaguardare la stabilità degli intermediari vigilati;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare l'azione dei due enti nei confronti degli intermediari abilitati sottoposti a congiunta attività di controllo al fine di conseguire risultati più efficaci nella lotta al riciclaggio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

- l'Ufficio Italiano dei Cambi effettua gli accertamenti presso gli intermediari abilitati di cui al presente protocollo, utilizzando criteri selettivi che tengano conto degli specifici obiettivi di controllo attribuiti dal D.L. n. 143, tendenti a verificare che:
 - l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure

② E

di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e di addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;

- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro) - di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;
- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;
- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- solo
v/c
- X Accertamenti ispettivi specifici possono essere eseguiti presso singole dipendenze territoriali, anche per effettuare eventuali riscontri e per verificare le modalità di applicazione del D.L. n. 143.

- Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti.

Inoltre, l'Ufficio Italiano dei Cambi:

- SOLO
JIC*
- comunica preventivamente gli intermediari da ispezionare alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;
 - raccoglie, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 143, dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato; le analisi sono mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

I funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi che eseguono controlli relativi al D.L. n. 143 accedono presso gli intermediari muniti di apposita lettera d'incarico.

2. BANCA D'ITALIA

la Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi condotti di norma presso la Direzione Generale degli intermediari sottoposti alla propria vigilanza nell'ambito dei controlli sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sull'affidabilità dei sistemi informativi aziendali - verifica, sulla base di criteri selettivi, che:

- l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;
- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro)

Ⓜ *✍*

- di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;

- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;

- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti di vigilanza.

3. L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

→ - si comunicano reciprocamente la data di inizio e conclusione degli accertamenti ispettivi;

- si scambiano stralci di rapporti ispettivi relativi alle risultanze delle indagini nei termini e con modalità da concordare come successivamente indicato;

interessano autonomamente le autorità competenti, dandosene successiva
comunicazione nei casi - in cui siano state rilevate infrazioni ovvero si
rendano necessari approfondimenti di altre autorità

Ai fini di coordinamento dell'azione di controllo, l'Ufficio Italiano dei
Cambi e la Banca d'Italia intrattengono stabili rapporti di collegamento
mediante riunioni periodiche e concertano modalità e tecniche per la conduzione
degli accertamenti ispettivi e per lo scambio reciproco di informazioni acquisite
nel corso degli stessi.

VERBALE

Si è riunito in data 3 maggio 1993 presso l'Ufficio Italiano dei Cambi il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra Banca d'Italia e UIC per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

Scopo della riunione è stato quello di fare il punto sull'attività fino ad oggi svolta dal gruppo di collegamento e di definire i criteri per il coordinamento degli interventi futuri.

Alla riunione hanno partecipato i componenti il gruppo di collegamento dott. Fausto Giannetti, dott. Domenico Rossi e rag. Luciano Monti per la Banca d'Italia e dott. Giovanni Sciacca e dott. Alfredo Polito per l'UIC nonché la dott.ssa Paola Santori della Banca d'Italia ed i dott.ri Salvatore La Rosa e Giovanni Ilacqua dell' UIC.

Si premette che, nell'ambito della collaborazione in materia di lotta al riciclaggio definita nel protocollo d'intesa sopra richiamato, è stato predisposto, nel settembre 1992, un piano ispettivo che prevedeva l'esecuzione da parte dei due Enti di circa 400 accertamenti presso sportelli di aziende di credito, ubicati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, allo scopo di verificare - adottando metodologie uniformi - il rispetto dei divieti e degli obblighi posti dalla L. 197/91.

Per tali accertamenti il gruppo di collegamento ha provveduto a realizzare un modello di "check list" (corredato da una "nota metodologica") da utilizzare anche come relazione finale in forma standardizzata, tale da favorire uniformità di comportamenti da parte degli ispettori, nonché confrontabilità ed aggregabilità delle risultanze emerse, relative sia ad irregolarità che a carenze organizzative (con riferimento alle procedure adottate dalle singole aziende ed al sistema dei controlli).

Alla realizzazione del piano ispettivo la Banca d'Italia e l'UIC hanno contribuito effettuando, nel periodo ottobre/dicembre 1992, rispettivamente 207 e 202 accertamenti.

Parte delle ispezioni effettuate dall'UIC hanno interessato direzioni generali di sette banche aventi carattere regionale.

K

15

In relazione a quanto stabilito nel cennato protocollo d'intesa circa lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'UIC, a conclusione del programma di ispezioni, il "gruppo di collegamento" ha proceduto al raffronto delle osservazioni di carattere organizzativo emerse dalle verifiche condotte dai due Enti presso dipendenze diverse della medesima azienda, ed ha individuato criteri di rilevazione omogenei delle disfunzioni e delle irregolarità emerse nel corso degli accertamenti in argomento. E' stato altresì condotto un confronto in ordine alle valutazioni da effettuarsi in relazione alle violazioni riscontrate.

In attuazione del citato protocollo è stato concertato che l'Ispettorato della Banca d'Italia provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi relativi agli accertamenti svolti.

Questa procedura appare coerente con il sistema dei controlli delineato dalla L. 197/91. L'art. 5, punto 10, attribuisce infatti all'UIC - d'intesa con le Autorità di Vigilanza di settore - la verifica dell'osservanza delle norme di cui al capo 1° della medesima legge.

In occasione della suddetta informativa, la Banca d'Italia provvederà inoltre a segnalare, con riferimento alle violazioni sanzionabili riscontrate, gli interventi svolti nei confronti degli enti ispezionati, nonché le eventuali iniziative presso le Autorità competenti (Mintesoro; Autorità Giudiziaria).

La possibilità per l'UIC di disporre di una informativa completa sugli esiti delle ispezioni, potrà consentire interventi più organici ed efficaci nei confronti degli intermediari, con particolare riguardo alle disfunzioni organizzative rilevate nello specifico settore.

Allo scopo di fissare criteri di carattere generale per il coordinamento degli interventi e lo scambio di informazioni sulle risultanze degli accertamenti che verranno effettuati dai due Enti, sono state definite le seguenti linee operative.

A) Coordinamento piani ispettivi Banca d'Italia - UIC

Al fine di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse, evitando sovrapposizioni di ispezioni presso la stessa azienda e duplicazioni di controlli a tempi

ravvicinati, gli Ispettorati della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi coordineranno i loro interventi.

Ambedue gli Istituti si informeranno preventivamente, in occasione di accertamenti specifici - singoli o di sistema - in materia. Inoltre la B.I., in occasione degli accertamenti generali di vigilanza - che prevedono anche controlli di natura organizzativa (all'occasione anche presso unità operative) nello specifico settore - informerà l'UIC immediatamente dopo l'inizio delle ispezioni.

B) Accertamenti effettuati dalla Banca d'Italia

Una volta ultimato l'iter di perfezionamento dei rapporti ispettivi, la Banca d'Italia trasmetterà all'UIC le informazioni raccolte relative al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In occasione di ispezioni particolari sulla materia, presso singole dipendenze o per l'intera istituzione, si provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi integrali. In caso di ispezioni generali l'invio sarà limitato a stralci del rapporto che si riferiscano alla materia.

Per entrambi i tipi di ispezione si comunicheranno gli interventi svolti nei confronti dell'Ente ispezionato, gli eventuali chiarimenti da questo forniti e le iniziative avviate presso le Autorità competenti (Mintesoro, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.).

C) Accertamenti effettuati dall'UIC

L'Ufficio Italiano dei Cambi informerà l'Ispettorato della Banca d'Italia sull'esito degli accertamenti, qualora dagli stessi emergano aspetti significativi sotto il profilo della vigilanza bancaria concernenti, in particolare:

- violazioni della normativa "antiriciclaggio" tali da incidere negativamente sul corretto funzionamento degli organi aziendali, sul regolare andamento della gestione, ovvero che possano comunque presentare aspetti di pericolosità per l'azienda;

- disfunzioni attinenti la complessiva organizzazione, ovvero importanti comparti dell'azienda.

Il Gruppo di collegamento si propone di ridefinire le tecniche ispettive in materia di controlli antiriciclaggio, ed il relativo strumentario di lavoro, alla luce delle esperienze acquisite e degli sviluppi normativi ed applicativi della materia.

Roma, 3 maggio 1993

Franco Giannetti
Massimo Caputo
Domenico Risi

Paolo Sionna
Alfredo Polito
Stefano

Antonio
Gianni Paganò

Per approvazione, gli altri membri del gruppo:

dott. Fernando Dentoni Litta

Fernando Dentoni Litta

dott. Nicola Gomes

Nicola Gomes

- 2 -

delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette".

Tale formulazione della L. 197 viene ripresa nel preambolo del protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e U.I.C., secondo cui, per ambedue le Autorità, "l'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificatamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3".

Il verbale del 3.5.93 del Gruppo di collegamento tra B.I. e U.I.C. per l'attuazione del cennato protocollo, nello stabilire le modalità d'inoltro da parte della B.I. all'U.I.C. delle risultanze ispettive, ha previsto che assieme ai rilievi ispettivi vanno considerati gli eventuali chiarimenti forniti dall'ente ispezionato.

Il medesimo verbale, nel disciplinare il flusso informativo opposto, ha riconosciuto la strumentalità, per la vigilanza bancaria, dei controlli antiriciclaggio agli obiettivi del "corretto funzionamento degli organi, il regolare andamento della gestione o, comunque, l'immunità dell'azienda da aspetti di pericolosità".

3. I principi desumibili da tale quadro normativo ispirano il comportamento da tenersi nei casi di operazioni sospette emerse in sede di vigilanza cartolare e di controlli ispettivi.

Nel primo caso, ossia nelle ipotesi di operazioni sospette non segnalate portate all'attenzione degli organi di vigilanza dai medesimi intermediari vigilati, dalla G.d.F., dall'Autorità giudiziaria, nonché da terzi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia procedono in via amministrativa a chiedere informazioni e chiarimenti in forma riservata alla Direzione dell'intermediario e/o al Collegio Sindacale.

Per le ipotesi di operazioni sospette che emergono in sede ispettiva:

- qualora le stesse siano connesse ad altre patologie della gestione (violazioni degli obblighi di registrazione ovvero delle norme limitative dei trasferimenti, anomalie nell'erogazione del credito, ecc.), tali ultimi aspetti possono assorbire i profili ex art. 3, ai fini di una valutazione unitaria; in tale caso è opportuno in sede di segnalazione all'Autorità Giudiziaria far presente anche la sussistenza di ipotesi di operazioni sospette;

- ove invece la fattispecie emerga come mera operazione sospetta, normalmente nella medesima sede ispettiva ci si limita a richiedere all'intermediario se sia stata effettuata o meno la segnalazione, stante la prudenza e cautela neces-

./.

- 3 -

sarie per il regime di riservatezza che vincola l'interlocutore. Quindi, ove la risposta sia negativa, l'ispettore può procedere alla descrizione dell'operazione e del profilo economico-finanziario del soggetto acquisendo dalle procedure interne (ad es. Archivio Unico Informativo, Gianos, Centrale dei Rischi, fascicolo fidi, altre evidenze accertate) ogni elemento ritenuto utile al fine di consentire, ad ispezione conclusa, la valutazione dell'effettiva natura anomala dell'operazione.

Qualora la procedura interna di valutazione riguardo alla fattispecie emersa sia in sede cartolare che ispettiva conduca a confermare il carattere sospetto dell'operazione l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono a:

- contestare direttamente la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81 (in attuazione del procedimento sanzionatorio da definirsi con decreto del Ministero del Tesoro)¹;
- interessare gli organi investigativi, ove non siano già a conoscenza dei fatti.

In relazione a quest'ultimo punto, l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia ravvisano l'opportunità, nel rispetto delle procedure interne esistenti, di contatti con la Direzione Investigativa Antimafia e/o con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, quale momento di scambio di flussi informativi in merito alle segnalazioni di operazioni anomale, tenuto conto della specifica competenza di tali Corpi investigativi.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si ripropongono di orientare la propria attività di controllo antiriciclaggio alla luce delle esperienze acquisite nella materia, tradottesi negli indirizzi applicativi sopra descritti.

Roma, 16 maggio 1996

Antonio Banci
Federico Scocia
Giuseppe Pizzetti

Luca Costantini
Luca De F.

1. Il Gruppo prende atto che in passato, con riguardo ad alcune ipotesi di operazioni sospette non segnalate, si è provveduto informare direttamente il Ministero.

BANCA D'ITALIA

156005

15-02-2005

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROTOCOLLO D'INTESA

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 197/91 (e successive modificazioni e integrazioni), si è rilevata l'esigenza di aggiornare le modalità di collaborazione¹ tra la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi nello scambio di informazioni inerenti ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette (articolo 3).

Al riguardo, l'attività ispettiva svolta dalle predette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contempla sondaggi a campione finalizzati alla verifica della validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari abilitati. In tale sede possono emergere operazioni che presentano profili di anomalia riconducibili a quelli delineati dalle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette".

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 10, della menzionata legge n. 197/91 e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 56/04 - che attribuisce la verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il relativo potere di contestazione nei confronti degli intermediari abilitati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alle altre Autorità di Vigilanza di settore² - qualora

¹ Cfr., in merito, il verbale n. 2 del 16 maggio 1996, che integra il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e UIC del 13 febbraio 1992.

² Nei confronti di tutti gli altri soggetti la competenza è assegnata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

l'operazione evidenziata non sia stata oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario e si riscontrino gli elementi per avviare un procedimento sanzionatorio amministrativo a carico dello stesso, ciascun ente procede alla contestazione dell'illecito.


In proposito, in un'ottica di collaborazione tra Autorità volta ad agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni, si conviene che la Vigilanza della Banca d'Italia possa trasmettere al Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi - attesa la specifica attività di controllo da questo ultimo svolta in materia - notizie inerenti operazioni che presentano profili di anomalia per i quali si rappresenta l'opportunità di ulteriori verifiche mirate all'individuazione di irregolarità comportamentali dell'intermediario, al fine di accertare, ed eventualmente contestare, violazioni di tipo omissivo.

Nei casi in cui, invece, l'irregolarità riscontrata presenti caratteristiche definite e compiute tali da non richiedere ulteriori approfondimenti, la Vigilanza della Banca d'Italia, fatta salva ogni valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, provvede direttamente alla contestazione della stessa, trasmettendo all'Ufficio Italiano dei Cambi copia del relativo verbale per il seguito di competenza.


Per le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio resta invariata la procedura finora seguita in tema di illeciti amministrativi prevista dalla legge n. 197/91.

Roma, 15/2/2005

Il Direttore Centrale per la
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
della Banca d'Italia



Il Direttore Generale
dell'Ufficio Italiano dei Cambi



L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Articolo 3

...

190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.

191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del [D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460](#) ^(460/a).

192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190 ^(460/b).

[\(460/b\)](#) Comma aggiunto dall'art. 14, [L. 13 maggio 1999, n. 133](#), riportata alla voce Imposte e tasse in genere. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329](#).



Legge 31 dicembre 1996, n. 675

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario
n. 3

- Testo della legge

[Artt. 1 - 29](#) [Artt. 30 - 45](#)

Testo della legge

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1.
(Finalita' e definizioni).**

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,

- mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.

Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

- b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
- c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
- d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
- e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.

Art. 5.

(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.

Art. 6.

(Trattamento di dati detenuti all'estero).

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente legge.

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7.

(Notificazione).

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.

2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova

notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.

3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.

4. La notificazione contiene:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
- b) le finalita' e modalita' del trattamento;
- c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
- g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
- h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
- i) la qualita' e la legittimazione del notificante.

5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.

Art. 8. (Responsabile).

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati

Art. 9.

(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 10.

(Informazioni rese al momento detta raccolta).

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:

- a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 13;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Sezione II Diritti dell'interessato del trattamento dei dati

Art. 11. (Consenso).

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.

Art. 12. (Casi di esclusione del consenso).

1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
 - a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
 - d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
 - e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di deontologia di cui

all'articolo 25;

f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;

h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Art. 13.

(Diritti dell'interessato).

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un

contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14.

(Limiti all'esercizio dei diritti).

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro stabilita';

e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.

Sezione III

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno

Art. 15.

(Sicurezza dei dati).

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione

o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16.

(Cessazione del trattamento dei dati).

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.

Art. 17.

(Limiti all'utilizzabilità di dati personali).

1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o

dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18.

(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Sezione IV

Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19.

(Incaricati del trattamento).

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.

Art. 20.

(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

- a) con il consenso espresso dell'interessato;
- b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
- c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
- e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
- g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
- h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei

gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 21.

(Divieto di comunicazione e diffusione).

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

- a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
- b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

CAPO IV

TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22.

(Dati sensibili).

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il

provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.

Art. 23.

(Dati inerenti alla salute).

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del Garante.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 24.

(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale).

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 25.

(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.

Art. 26.

(Dati concernenti persone giuridiche).

1. Il trattamento nonche' la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.

2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.

CAPO V TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27.

(Trattamento da parte di soggetti pubblici).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 28.

(Trasferimento di dati personali all'estero).

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
 - a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;

- b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
- d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
- f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.

5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.

7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.

CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.

2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La

presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.

4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.

6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.

8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

[\(Articoli successivi\)](#)



CIRCULAR N° 257 of 5 October 1995***The performance of anti-money laundering instructions
according to law 197 of 5 July 1991***

Further to circulars 182 of 31 July 1992 and 198 of 4 March 1993 Isvap deems it necessary, having consulted *Ufficio Italiano dei Cambi* (the Italian Foreign Exchange Office), to provide elucidations on the arrangements to be followed in order to execute the obligations of identification and registration provided for by the law in question. However, it should also be borne in mind that the indications provided herein do not consider the juridical nature of relations between insurance companies and insurance intermediaries.

As is well known, article 2, subsection 1, point 4 of law 197/91 requires insurance undertakings to record in a Single Computerised Data Base the data envisaged by the foregoing subsection (as specified by the decree of the Minister of the Treasury of 19 December 1991) within thirty days from the date on which the notification of the data was received from the agents and other self-employed workers; and the latter must, in their turn, forward the data within thirty days from the operation or the establishment of a continuous relationship.

The punctual observance of such data collection, communication and recording requirements is of primary importance for the purposes of statistical analysis of aggregate data carried out by the Italian Foreign Exchange Office, as well as for purposes of implementing requests from the Judicial Police Authorities; failure to observe such requirements is sanctioned under article 2, subsection 1, point 7 of law 197/91 with a fine varying from ITL five to twenty-five million.

1. The reporting of data conducted by peripheral networks

Given the foregoing, and taking account of the practical arrangements put in place for implementing the law in question by insurance undertakings and found until now by Isvap, it is held that instructions are necessary in order to harmonise data reporting procedures.

As the foregoing article 2, subsection 1, point 4 of law 197/91 lays down distinct obligations as concerns the collection of data by the agency network and their filing by the insurance undertaking, in order to ensure compliance with communication times and the inclusion of data in the company's Single Computerised Data Base, it is necessary that the date of receipt of such data should be affixed on communications from the peripheral network.

In addition, as stated in article 3, subsection 8 of law 197/91, the reinforcement of control procedures is the premise for the correct application of the law. Therefore, it will be necessary to provide not only elements for the evaluation of compliance with

these obligations of communication and filing but also reliable elements concerning the subjects that collected the data.

In this regard Isvap considers that in order to render the recognition of the subjects who materially collected such data possible, and to make such subjects fully aware of their responsibilities, the form or sheet containing the data acquired for inclusion in a company's Single Computerised Data Base must be signed by whoever collected them. These forms or sheets must be kept by the undertakings to which they are sent, after recording in the Single Computerised Data Base, for a ten-year period, as provided for by subsection 6 of article 2 of law 197/91 for data included in the data base. In the event that the collection of data takes place exclusively through IT mediums, the identification of the subject that has materially collected the data must be made possible.

However, the agent's obligation to transmit the data immediately and indicate the date on which they were transmitted on the form, pursuant to law, remains unaltered.

Therefore, whenever continuous relations are established or the consignment or collection of means of payment of over ITL 20 million takes place, the actual acquisition of data as per article 2, subsection 1, point 4 of law 197/91 is performed by the self-employed workers, employees or other workers of the agent, such workers must sign the data collection form and the agent must take steps so that the data is received within thirty days from the operation.

It follows from this that, *inter alia*, data on employees or self-employed workers of the agent should not be recorded in the Single Computerised Data Base, insofar as the former, in conformity to the law in force, cannot be considered subjects who perform operations on behalf of third parties, as they perform the material activity of collecting data on behalf of the agent.

The undertakings to which this circular is addressed are requested to provide Isvap with the assurance that they have made due provision so that agents whose service they make use of have been duly requested to abide by the foregoing procedure and that as regards such procedure the agents have also made provision to acquire a written statement from their own employees or self-employed workers testifying that they have seen and are cognizant of law 197/91 and the obligations laid down therein, as well as of this circular with the attendant commitment to abide by its provisions.

In the event that subjects other than those operating within the agency network have the task of collecting and transmitting data, the undertakings to which this circular is addressed must request them to sign the data collection form, and obtain a declaration with a similar content to the foregoing statement requested of persons working on behalf of agents.

2. Lack of the data required under article 2 of law 197/91

The attention of the undertakings to which this circular is addressed is drawn to the fact that in the absence of the data acquisition procedures required by law, no cash collection operation or consignment of means of payment can be conducted for amounts in excess of ITL twenty million, nor may continuous relationships be established. In the event of non-compliance the sanction indicated under article 2, subsection 1, point 7 of law 197/91 will be applied.

3. Checks by the Board of Statutory Auditors

Article 10 of law 197/91 provides that the statutory auditors of the intermediaries indicated under article 4 supervise compliance with the provisions of the law in question and transmit to the Minister of the Treasury the ascertainment and reports of violations of the provisions provided for under chapter I. Failure to comply with the obligation to transmit such findings is punished with up to one year's imprisonment and a pecuniary fine of between ITL two hundred thousand and ITL two million.

Isvap, having scrutinized the reports of the boards of statutory auditors received pursuant to Isvap circular 176, has ascertained that in many cases due account has not been taken of the reports submitted on the observance of anti-money laundering provisions.

In this regard, the attention of the Boards of Statutory Auditors of the insurance undertakings to which this circular is addressed is drawn to the need not only to make periodic audits on the performance of anti-money laundering instructions, especially as concerns the provisions of articles 2 and 3 of law 197/91, but also to make express mention of such audits in their relative reports.

I look forward to receiving your replies

the President

Decree of 6 July 1994

Specification, pursuant to Article 106.4 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993, of the content of the activities indicated in Article 106.1 and of the circumstances in which their pursuit shall be considered to involve the public

THE MINISTER OF THE TREASURY

Having regard to Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (the 1993 Banking Law) and, in particular: Article 1.2f), concerning activities subject to mutual recognition; Articles 11.3 and 11.4, concerning the powers assigned to the Interministerial Committee for Credit and Savings for the purpose of establishing limits and criteria regarding fund-raising on a public basis; Articles 59.1b) and 59.1c), concerning the definitions adopted, for purposes of supervision on a consolidated basis, of financial companies and instrumental companies; Article 121, concerning the notion of consumer credit; Article 155.4, concerning the rules governing *consorzi di garanzia collettiva fidi* provided for in Law 317 of 5 October 1991; Having regard to Legislative Decree 87 of 27 January 1992 and subsequent amendments implementing Directive 86/635/EEC on the annual and consolidated accounts of banks and other financial institutions; Having regard to the resolution of the Interministerial Committee for Credit and Savings of 3 March 1994 concerning the regulation of fund-raising pursuant to Article 11 of the 1993 Banking Law; Having regard to the Article 106.4a) of the 1993 Banking Law pursuant to which the Minister of the Treasury shall specify the content of the activities of acquiring holdings, granting loans in whatever form, providing money transmission services and trading in foreign exchange and the circumstances in which their pursuit shall be considered to involve the public; Having consulted the Bank of Italy and the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi: UIC], as provided by the aforementioned provision of Article 106 of the 1993 Banking Law;

ISSUES

the following Decree:

Article 1

Definitions

1. In this Decree:

- a. "1993 Banking Law" shall mean Legislative Decree 385 of 1 September 1993;
- b. "financial intermediaries" shall mean persons entered in the register referred to in Article 106 of the 1993 Banking Law;
- c. "credit cards" shall mean cards which, as payment instruments, give rise to a settlement in money that is deferred with respect to the transaction;
- d. "debit cards" shall mean cards that perform a simple function of transmission of money, giving rise to settlement that is simultaneous with the transaction.

Article 2

Activity of granting loans in whatever form

1. The activity of granting loans in whatever form shall be understood to mean the granting of credit, including the provision of guarantees having the character of credit substitutes and of commitments. Such activity includes, *inter alia*, every type of financing in connection with operations of:

- a) financial leasing;
- b) acquisition of credits;
- c) consumer credit as defined by Article 121 of the 1993 Banking Law, except for the technical form of the deferment of payment;
- d) mortgage credit;
- e) pledge loans;
- f) the provision of surety, guarantees, opening of documentary credits, acceptances, and endorsements, as well as commitments to grant credit.

Article 3

Activity of trading in foreign exchange

1. The activity of trading in foreign exchange shall be understood to be the activity of trading one currency, including the lira, for another on either a spot or a forward basis, as well as any form of brokering involving currencies.

Article 4

Activity of providing money transmission services

1. The activity of providing money transmission services shall be understood to mean the activity of financial intermediation exercised by means of:
 - a) the collection and transfer of funds;
 - b) the transmission or execution of payment orders, also by means of debits or credits, howsoever effected;
 - c) the offsetting of debits and credits;
 - d) the issue or management of credit cards, debit cards or other means of payment, in compliance with the prohibition of fund-raising on a public basis established by Article 11 of the 1993 Banking Law.
2. The activity of providing money transmission services shall not include credit collection, transport and delivery of assets, or the issue and management by a supplier of goods or services of prepaid cards that may only be used with such supplier.

Article 5

Performance of activities on a public basis

1. The activities specified in Articles 2, 3 and 4 are performed on a public basis when they are performed vis-à-vis third parties on a professional basis.
2. By way of derogation from paragraph 1, activities performed vis-à-vis parent companies, subsidiaries or related companies under Article 2359 of the Civil Code or subsidiaries controlled by the same parent company, or in any event within a single group, shall not constitute activities involving the public; for the purposes of the definition of the scope of persons of a cooperative nature that constitute a "group", the resolution of the Interministerial Committee for Credit and Savings of 3 March 1994 on fund-raising shall apply. The derogation shall not apply to the provision of loans in connection with the acquisition of credits on the part of companies of the group vis-à-vis persons not belonging to the group.
3. With regard to the activity of granting loans in whatever form, activity performed exclusively vis-à-vis members by companies having the legal form of a cooperative and not more than 50 members shall not constitute activity involving the public. Such limits must be expressly provided for in the company's bylaws.
4. The activity of consumer credit shall nonetheless be considered to involve the public even when it is restricted to members.

Article 6

Activity of acquisition of holdings

1. The acquisition of holdings shall be understood to mean the activity of acquiring, holding and managing equity rights in other undertakings, whether or not represented by securities.
2. The acquisition of holdings creates a link with the investee undertakings for the development of the activity of the investor; this activity shall further be understood to include portfolio investment in shareholdings. A holding shall always exist when the investor holds at least one tenth of the voting rights in the ordinary shareholders' meeting.
3. In order for the activity to involve the public, in addition to the conditions envisaged in Article 5.1, it is necessary that acquisitions of holdings be for the purpose of disposal and that, during the holding period, they be characterized by action aimed at corporate reorganization or the expansion of production or the satisfaction of the financial needs of the investee undertakings, *inter alia* by means of the raising of equity capital.

Article 7

Other financial activities that may be pursued

1. In addition to the activities specified in Articles 2, 3, 4 and 6 of this Decree and without prejudice to the restrictions on activities established by law, financial intermediaries may engage in the activities provided for at points 2 to 12 and 15 of Article 1.2f) of the 1993 Banking Law.

Article 8

Instrumental and related activities

1. Financial intermediaries may engage in activities instrumental or related to the financial activities performed.
2. Instrumental activities are activities that are auxiliary to the activity performed; as examples, instrumental activities include:
 - a) economic and financial research and analysis;
 - b) management of buildings for functional purposes;

- c) management of information or data processing services;
- d) staff training.

3. Related activities are accessory activities that in any case permit the development of the activity pursued; as examples, related activities include the services of:

- a) commercial information;
- b) leasing of safe deposit boxes.

This Decree will be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.
Rome, 6 July 1994 The Minister: Dini

Decree of 6 July 1994

Specification, pursuant to Article 113.1 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993, of the criteria for determining whether engagement, on a non-public basis, in the financial activities referred to in Article 106.1 is primary

THE MINISTER OF THE TREASURY

Having regard to Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (hereinafter the "1993 Banking Law"), and in particular to Title V;

Having regard to Article 113 of the 1993 Banking Law, pursuant to which the Minister of the Treasury shall issue regulations implementing paragraph 1 of said Article;

Considering the need to specify the circumstances in which engagement in the activities referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law shall be considered to be primary;

ISSUES

the following Decree:

Article 1

1. Persons that engage exclusively, on a non-public basis, in one or more of the activities indicated in Article 106.1 of the 1993 Banking Law are required to be entered in a special section of the general register kept by the Minister of the Treasury, who shall avail himself of the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi] for the related formalities.

2. Such requirement shall also apply to persons that engage primarily, on a non-public basis, in said activities. Ascertainment of this condition shall be effected by means of comparison of the aforesaid activities with the other activities — industrial, commercial, or service — in which the same person engages.

Article 2

1. Engagement, on a non-public basis, in one or more of the financial activities referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law shall be considered to be primary when, on the basis of the annual accounts approved for the last two financial years ended, both of the following conditions obtain:

a) the total amount of the financial assets relating to such activities — including commitments to disburse funds and guarantees provided — is greater than 50 per cent of total balance-sheet assets, including commitments to disburse funds and guarantees provided;

b) the total amount of income generated by the asset items referred to in a), of the profits deriving from foreign exchange trading and of commission income from the performance of services referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law is greater than 50 per cent of total revenues.

2. For intermediaries providing money transmission services or engaging in foreign exchange trading, it shall be sufficient that the condition referred to in paragraph 1b) obtains.

Article 3

1. For purposes of ascertainment of the condition referred to in Article 1.2, the following shall be added to the total of balance-sheet assets referred to in Article 2.1a) and the related income referred to in Article 2.1b):

a) the amount of assets, including non-financial assets, that are instrumental solely with respect to one or more of the activities referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law;

b) the amount of financial assets referring to activities other than those indicated in Article 106.1 of the 1993 Banking Law, which are specified in Article 1.2f), points 2 to 12 and 15, of the 1993 Banking Law, where they are functional and related to the aforesaid activities, without prejudice to the restrictions on activities established by law.

This Decree will be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Rome, 6 July 1994 The Minister: Dini

Decree of 6 July 1994

Procedures for the registration of persons operating in the financial sector referred to in Articles 106, 113, 155.3 and 155.4 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993

THE MINISTER OF THE TREASURY

Having regard to Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (hereinafter the "1993 Banking Law"), and in particular:

Article 106, which establishes the requirement of entry in the "general register" of persons operating in the financial sector;

Article 113, which provides for a special section of the "general register" of persons engaging in activities on a non-public basis;

Article 155.3, which establishes that pawnbrokers referred to in the third paragraph of Article 32 of Law 745 of 10 May 1938 shall be subject to the provisions of Article 106 of the 1993 Banking Law;

Article 155.4, which establishes that *consorzi di garanzia collettiva fidi* provided for in Articles 29 and 30 of Law 317 of 5 October 1991 shall be entered in a special section of the register established by Article 106 of the 1993 Banking Law;

Article 156.2, which replaces Article 1.1c) of Law 52 of 21 February 1991;

Article 132, which establishes penal sanctions for any person who engages in one or more of the financial activities referred to in Article 106.1 on a public basis without being entered in the register referred to in such article or in the special section referred to in Article 113;

Article 106.5, which provides that the Minister of the Treasury, after consulting the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi: UIC], shall specify the procedures for entry in the register;

After consulting the Italian Foreign Exchange Office;

ISSUES

the following Decree:

Article 1

Procedures for entry

1. Applications for entry in the general register referred to in Article 106 of the 1993 Banking Law or in the special section of the general register referred to in Article 113 of the 1993 Banking Law must be submitted, signed by the legal representative of the company, to the Italian Foreign Exchange Office, in conformity with the attached form UIC/AR-A.
2. Applications for entry in the section of the general register referred to in Article 155.4 of the 1993 Banking Law must be submitted, signed by the legal representative of the company, to the Italian Foreign Exchange Office, in conformity with the attached form UIC/AR-B.

Article 2

Time limits for submission of applications for entry

1. Newly constituted companies that are required to be entered in the general register or in its sections must submit the application for entry within sixty days of the approval of the instrument of incorporation and bylaws by the competent court.
2. The same time limit and analogous procedures shall apply to companies already in being for which the entry requirement derives from a change in corporate purpose.
3. The requirement of entry in the special section of the register referred to in Article 113 of the 1993 Banking Law shall also apply to persons that simultaneously engage in financial activities and non-financial activities, where engagement in activities referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law is primary and ascertained as provided for in the decree of the Minister of the Treasury dated 6 July 1994. The limitation period of sixty days for forwarding applications for entry shall elapse from the date of approval of the most recent annual accounts.

Article 3

Content of the application

1. The application for entry must contain:
 - a) the company's name, its legal nature, its registered and head office (and administrative head office if different from its registered office), its tax number and the complete identifying particulars of its legal representative;
 - b) its paid-up share capital;

- c) a declaration of compliance with the integrity requirements for shareholders and corporate officers and with the experience requirements for corporate officers of companies referred to in Article 106.1 of the 1993 Banking Law;
 - d) indication of the financial activities engaged in or to be engaged in;
 - e) for *consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi*, a declaration of satisfaction of the requirements of Articles 29 and 30 of Law 317 of 5 October 1991 and indication of the monetary guarantee fund and of territorial jurisdiction;
2. The following documents must be attached to the application for entry:
- a) instrument of incorporation, including corporate bylaws;
 - b) a copy of the act approving the instrument of incorporation and the bylaws;
 - c) the most recent approved annual accounts; for persons referred to in Article 2.3, the annual accounts for the last two financial years ended.

Article 4

Entry

1. The Italian Foreign Exchange Office, on the basis of the information acquired and the documents submitted, shall enter the applicant in the general register and in its special sections or else shall deny such entry — within sixty days of the date of receipt of the application or of any supplementary information requested — with a reasoned decision and shall notify the applicant thereof.

This Decree will be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Rome, 6 July 1994 The Minister: Dini

Decree of 28 July 1994

Provisions governing the pursuit in Italy, by persons having their registered office abroad, of the financial activities listed in Article 106.1 of Legislative Decree 385 of 1 September 1993

THE MINISTER OF THE TREASURY

Having regard to Legislative Decree 385 of 1 September 1993 (the 1993 Banking Law) and, in particular:

Article 18, governing the pursuit in Italy, with the establishment of a branch or under the freedom to provide services, of activities subject to mutual recognition on the part of financial companies having their registered office in a member state of the European Union and controlled by one or more banks having their registered office in the same member state;

Article 106.1, which restricts, subject to the conditions specified in paragraph 3 of such Article, the pursuit on a public basis of the activities of acquiring holdings, granting loans in whatever form, providing money transmission services and trading in foreign exchange to financial intermediaries entered in a register kept by the Minister of the Treasury, who avails himself of the Italian Foreign Exchange Office [Ufficio italiano dei Cambi: UIC];

Article 114, which attributes to the Minister of the Treasury the power to regulate the pursuit in Italy of the above-mentioned activities on a public basis by persons having their registered office abroad not falling within the scope of Article 18;

ISSUES

the following Decree:

Article 1

Definitions

1. In this Decree:

- a. "1993 Banking Law" shall mean Legislative Decree 385 of 1 September 1993;
- b. "pursuit of financial activities in Italy by foreign persons" shall mean pursuit on a public basis in Italy, with the establishment of a branch or by means of a different kind of stable organization, including representative offices, of the activities specified in Article 106.1 of the 1993 Banking Law by companies having their registered office abroad;
- c. "EU financial intermediaries" shall mean persons having their registered office in a member state of the European Union, not subject to mutual recognition under Article 18 of the 1993 Banking Law, that pursue in that country one or more of the activities specified in Article 106.1 of the 1993 Banking Law;
- d. "non-EU financial intermediaries" shall mean persons having their registered office in a state which is not a member of the European Union that pursue in that country one or more of the activities specified in Article 106.1 of the 1993 Banking Law;
- e. "general register" shall mean the register governed by Article 106.1 of the 1993 Banking Law, kept by the Minister of the Treasury, who avails himself of the UIC.

Article 2

Conditions for the pursuit of financial activity by foreign persons

The pursuit of financial activity in Italy by EU and non-EU financial intermediaries shall be subject to entry in the general register.

Article 3

Entry of EU financial intermediaries in the general register

Entry of EU financial intermediaries in the general register shall be subject to fulfilment of the following conditions:

- a. pursuit in Italy exclusively of financial activity; constitution of an endowment fund of an amount at least equal to the share capital required by Article 106.3 of the 1993 Banking Law for financial intermediaries having their registered office in Italy; satisfaction of the experience and integrity requirements provided for in Article 109 of the 1993 Banking Law by persons performing managerial functions in the organization operating in Italy; or
- b. existence in the home country of sectoral regulation equivalent to that provided for in Title V of the 1993 Banking Law.

Article 4

Entry of non-EU financial intermediaries in the general register

Entry of non-EU financial intermediaries in the general register shall be subject to fulfillment of the following conditions:

- a. satisfaction of the requirements referred to in Article 3, subparagraph a);
- b. issue by the company's legal representative of a statement attesting to compliance with the principles and safeguards set out in the Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.

Article 5

Procedures for presenting applications and for entry

For entry in the general register, EU and non-EU financial intermediaries shall follow the procedures for presenting applications and for entry, insofar as such procedures are applicable, established by the Minister of the Treasury pursuant to Article 106.5 of the 1993 Banking Law with a decree issued on 6 July 1994 and published in *Gazzetta Ufficiale* no. 170 of 22 July 1994.

Article 6

Applicable legislation and final provisions

1. Insofar as they are compatible with these provisions concerning the activity carried on in Italy, Articles 106, 107, 109.1, with regard to the experience and integrity requirements for persons performing managerial functions, and 111 of the 1993 Banking Law shall apply to EU and non-EU financial intermediaries entered in the general register. In order to verify satisfaction of the quantitative parameters that determine the obligation of entry in the "special register" referred to in Article 107 of the 1993 Banking Law, reference shall be made to the activity carried on in Italy.

2. The Minister of the Treasury shall order deletion from the register referred to in Article 106 of the 1993 Banking Law for cessation of the conditions established in Article 3 of this Decree and cessation of pursuit of the activity in the home country, as well as in the cases specified in Article 111 of the 1993 Banking Law.

This Decree will be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Rome, 28 July 1994

The Minister Dini.

CIRCULAR N° 198 of 4 March 1993***Data acquisition pursuant to the law on money-laundering***

1. Further to Isvap circular 182 of 31 July 1992, please be informed that on 21 December 1992 *Ufficio Italiano dei Cambi* (the Italian Foreign Exchange Office) notified the conclusion of the evaluation of the initial state of the application of the law in question on intermediaries subject to supervision by Isvap.

With a subsequent note of 9 February 1993 the Italian Foreign Exchange Office, with the assent of the Ministry of the Treasury, stated that all the obligations pursuant to law n. 197/1991 concerned not only undertakings incorporated in Italy and undertakings incorporated outside Italy with an establishment in Italy, but also reinsurance undertakings insofar as the latter are included in the expression “insurance undertakings and institutions” as provided for by article 13, letter i) of law 15 of 6 February 1980, whose text was replaced by article 2 of law 197/1991. Moreover, failure to include such undertakings within the scope of these obligations may entail the exclusion of some operations and/or relations with foreign subjects from the information circuit envisaged by the law.

It follows that reinsurance undertakings should institute the Single Computerised Data Base as required by the law in question as soon as possible.

The insurance or reinsurance undertakings will, therefore, be required to comply with the obligations of identification and registration as concerns continuous relations (that concern only life assurance as indicated by the communication of the Ministry of the Treasury published in the Official Journal of 5 June 1992) with foreign insurance and reinsurance undertakings. This also applies to operations involving the transmission or flow of means of payment for sums superior to ITL 20 million (regarding not only life assurance but also non-life insurance) performed by insurance and reinsurance undertakings with foreign insurance or reinsurance companies that are not conducted through Italian bank intermediaries but through, by way of example, the use of accounts, deposits or other relations in being outside Italy.

Naturally, the obligations of identification and registration do not apply to operations and relations between insurance and reinsurance undertakings incorporated in or having an establishment within the territory of Italy as these situations are expressly excluded under paragraph 2.5, subsection 2 of Ministerial Decree 19 December 1991 (published in the Official Journal of 28 December 1991) insofar as they refer to operations and relations between licensed intermediaries as per law 197/91.

2. Given the foregoing, it seems appropriate to recall that pursuant to ministerial decree of 30 December 1992 (Official Journal of 8 January 1993) insurance institutions and undertakings are required to notify the Italian Foreign Exchange Office of their

aggregate data commencing from the data referring to the month on which the Single Computerised Data Base was set up, that is as from January 1993, on a monthly basis, on a data medium and within the second ten-day period of the third month following the reference month.

In addition, under article 8 of legislative decree 48 of 2 March 1993 (Official Journal of 2 March 1993), which reflects the provision of article 7 of legislative decree 512 of 30 December 1992 (Official Journal of 31 December 1992), as concerns the continuous relations in being from 1 January 1992, or established in 1992, the data required by the money-laundering law can be supplemented and included in the Single Computerised Data Base referring to the financial intermediary no later than 30 June 1993.

3. In conclusion, for purposes of verifying the level of implementation of the law in question, the undertakings to which this circular is addressed are requested to provide by no later than 15 April 1993 a short report on the initiatives adopted until the present time with particular reference to:

- the setting up of the Single Computerised Data Base;
- the procedures used to identify and report the operations referred to under article 3 of law 197/91;
- the classes of operation and the corresponding amounts excluded from the identification pursuant to article 5, subsection 3 of Ministerial Decree 7/7/92 (Official Journal of 10 July 1992);
- the type of internal control procedures adopted in order to comply with the law in question;
- the type of instructions that may have been issued in order to harmonise the conduct of peripheral offices;
- the training of personnel with regard to the performance of the requirements of the law in question.

In order to obtain the appropriate elements of evaluation, all useful observations and suggestions on your part as to the concrete application of the regulations in question would be gratefully received for purposes of evaluating both, the results obtained in the fight against money laundering and the scope for taking initiatives.

I look forward to receiving your reply,

the President
(Domenico Fortini)

Agreement
Annex 65
between
Bai & Cie
15.2.2005
16.5.1996
3.3.1993

PROTOCOLLO D'INTESA

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (di seguito indicato, per brevità, D.L. n. 143): verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I da parte degli "intermediari abilitati" di cui all'art. 4.

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

MODIFICATO
NEL 1997

VISTO l'art. 5, comma 10, del D.L. n. 143 che attribuisce al Ministro del Tesoro la titolarità della potestà di verificare l'osservanza da parte degli "intermediari abilitati" delle norme in tema di trasferimenti di valori e delle altre di cui al capo I nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione ed atteso che lo stesso articolo prevede che il Ministro del Tesoro si avvalga a tali fini dell'Ufficio Italiano dei Cambi, il quale agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore;

VISTE le disposizioni applicative del D.L. n. 143;

ORA
TUB E
TUF E

VISTI il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni; la legge 23 marzo 1983, n. 77; la legge 30 luglio

1990, n. 218 ed il successivo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 1990, n. 356; la legge 2 gennaio 1991, n. 1; la legge 21 febbraio 1991, n. 52; il decreto-legge n. 143 i quali, rispettivamente, attribuiscono alla Banca d'Italia l'esercizio della vigilanza sulla stabilità degli enti creditizi, delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare, delle società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi, delle società di intermediazione mobiliare, delle imprese che esercitano attività di cessione dei crediti, degli intermediari operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. n. 143;

AVUTE PRESENTI le finalità istituzionali dei controlli demandati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alla Banca d'Italia orientati, rispettivamente, a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ed a salvaguardare la stabilità degli intermediari vigilati;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare l'azione dei due enti nei confronti degli intermediari abilitati sottoposti a congiunta attività di controllo al fine di conseguire risultati più efficaci nella lotta al riciclaggio

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

- l'Ufficio Italiano dei Cambi effettua gli accertamenti presso gli intermediari abilitati di cui al presente protocollo, utilizzando criteri selettivi che tengano conto degli specifici obiettivi di controllo attribuiti dal D.L. n. 143, tendenti a verificare che:
 - l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure

② E

di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e di addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;

- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro) - di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;
- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;
- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- solo
v/c
- Accertamenti ispettivi specifici possono essere eseguiti presso singole dipendenze territoriali, anche per effettuare eventuali riscontri e per verificare le modalità di applicazione del D.L. n. 143.

Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti.

Inoltre, l'Ufficio Italiano dei Cambi:

- SOLO
JIC*
- comunica preventivamente gli intermediari da ispezionare alla Banca d'Italia, la quale ha facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;
 - raccoglie, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 143, dati aggregati per l'effettuazione di analisi statistiche concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato; le analisi sono mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali;

I funzionari dell'Ufficio Italiano dei Cambi che eseguono controlli relativi al D.L. n. 143 accedono presso gli intermediari muniti di apposita lettera d'incarico.

2. BANCA D'ITALIA

la Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi condotti di norma presso la Direzione Generale degli intermediari sottoposti alla propria vigilanza nell'ambito dei controlli sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e sull'affidabilità dei sistemi informativi aziendali - verifica, sulla base di criteri selettivi, che:

- l'organizzazione dell'intermediario in termini di normativa, di procedure di controllo e riscontri interni e di programmi di formazione e addestramento del personale sia idonea a garantire l'efficace applicazione del D.L. n. 143;
- l'archivio unico informatico (ovvero, nel periodo transitorio, il registro)

② *[Handwritten signature]*

- di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - sia aggiornato ed ordinato in modo da facilitare le eventuali ricerche delle autorità inquirenti e sia tenuto nel rispetto degli standards e delle compatibilità informatiche prescritte;

- siano rispettate le modalità per l'acquisizione, l'archiviazione e la conservazione dei dati relativi ai rapporti ed alle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 143;

- il personale incaricato delle operazioni di identificazione e registrazione disponga di strumenti tecnici idonei a consentire - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 143 - l'individuazione di operazioni frazionate.

L'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3 ed agli adempimenti di cui all'art. 5.

- Le risultanze dei controlli dovranno constare dal rapporto ispettivo redatto al termine degli accertamenti di vigilanza.

3. L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E LA BANCA D'ITALIA

→ - si comunicano reciprocamente la data di inizio e conclusione degli accertamenti ispettivi;

- si scambiano stralci di rapporti ispettivi relativi alle risultanze delle indagini nei termini e con modalità da concordare come successivamente indicato;

interessano autonomamente le autorità competenti, dandosene successiva
comunicazione nei casi - in cui siano state rilevate infrazioni ovvero si
rendano necessari approfondimenti di altre autorità

Ai fini di coordinamento dell'azione di controllo, l'Ufficio Italiano dei
Cambi e la Banca d'Italia intrattengono stabili rapporti di collegamento
mediante riunioni periodiche e concertano modalità e tecniche per la conduzione
degli accertamenti ispettivi e per lo scambio reciproco di informazioni acquisite
nel corso degli stessi.

VERBALE

Si è riunito in data 3 maggio 1993 presso l'Ufficio Italiano dei Cambi il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra Banca d'Italia e UIC per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio.

Scopo della riunione è stato quello di fare il punto sull'attività fino ad oggi svolta dal gruppo di collegamento e di definire i criteri per il coordinamento degli interventi futuri.

Alla riunione hanno partecipato i componenti il gruppo di collegamento dott. Fausto Giannetti, dott. Domenico Rossi e rag. Luciano Monti per la Banca d'Italia e dott. Giovanni Sciacca e dott. Alfredo Polito per l'UIC nonché la dott.ssa Paola Santori della Banca d'Italia ed i dott.ri Salvatore La Rosa e Giovanni Ilacqua dell' UIC.

Si premette che, nell'ambito della collaborazione in materia di lotta al riciclaggio definita nel protocollo d'intesa sopra richiamato, è stato predisposto, nel settembre 1992, un piano ispettivo che prevedeva l'esecuzione da parte dei due Enti di circa 400 accertamenti presso sportelli di aziende di credito, ubicati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, allo scopo di verificare - adottando metodologie uniformi - il rispetto dei divieti e degli obblighi posti dalla L. 197/91.

Per tali accertamenti il gruppo di collegamento ha provveduto a realizzare un modello di "check list" (corredato da una "nota metodologica") da utilizzare anche come relazione finale in forma standardizzata, tale da favorire uniformità di comportamenti da parte degli ispettori, nonché confrontabilità ed aggregabilità delle risultanze emerse, relative sia ad irregolarità che a carenze organizzative (con riferimento alle procedure adottate dalle singole aziende ed al sistema dei controlli).

Alla realizzazione del piano ispettivo la Banca d'Italia e l'UIC hanno contribuito effettuando, nel periodo ottobre/dicembre 1992, rispettivamente 207 e 202 accertamenti.

Parte delle ispezioni effettuate dall'UIC hanno interessato direzioni generali di sette banche aventi carattere regionale.

K

15

In relazione a quanto stabilito nel cennato protocollo d'intesa circa lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e l'UIC, a conclusione del programma di ispezioni, il "gruppo di collegamento" ha proceduto al raffronto delle osservazioni di carattere organizzativo emerse dalle verifiche condotte dai due Enti presso dipendenze diverse della medesima azienda, ed ha individuato criteri di rilevazione omogenei delle disfunzioni e delle irregolarità emerse nel corso degli accertamenti in argomento. E' stato altresì condotto un confronto in ordine alle valutazioni da effettuarsi in relazione alle violazioni riscontrate.

In attuazione del citato protocollo è stato concertato che l'Ispettorato della Banca d'Italia provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi relativi agli accertamenti svolti.

Questa procedura appare coerente con il sistema dei controlli delineato dalla L. 197/91. L'art. 5, punto 10, attribuisce infatti all'UIC - d'intesa con le Autorità di Vigilanza di settore - la verifica dell'osservanza delle norme di cui al capo 1° della medesima legge.

In occasione della suddetta informativa, la Banca d'Italia provvederà inoltre a segnalare, con riferimento alle violazioni sanzionabili riscontrate, gli interventi svolti nei confronti degli enti ispezionati, nonché le eventuali iniziative presso le Autorità competenti (Mintesoro; Autorità Giudiziaria).

La possibilità per l'UIC di disporre di una informativa completa sugli esiti delle ispezioni, potrà consentire interventi più organici ed efficaci nei confronti degli intermediari, con particolare riguardo alle disfunzioni organizzative rilevate nello specifico settore.

Allo scopo di fissare criteri di carattere generale per il coordinamento degli interventi e lo scambio di informazioni sulle risultanze degli accertamenti che verranno effettuati dai due Enti, sono state definite le seguenti linee operative.

A) Coordinamento piani ispettivi Banca d'Italia - UIC

Al fine di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse, evitando sovrapposizioni di ispezioni presso la stessa azienda e duplicazioni di controlli a tempi

ravvicinati, gli Ispettorati della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi coordineranno i loro interventi.

Ambedue gli Istituti si informeranno preventivamente, in occasione di accertamenti specifici - singoli o di sistema - in materia. Inoltre la B.I., in occasione degli accertamenti generali di vigilanza - che prevedono anche controlli di natura organizzativa (all'occasione anche presso unità operative) nello specifico settore - informerà l'UIC immediatamente dopo l'inizio delle ispezioni.

B) Accertamenti effettuati dalla Banca d'Italia

Una volta ultimato l'iter di perfezionamento dei rapporti ispettivi, la Banca d'Italia trasmetterà all'UIC le informazioni raccolte relative al rispetto della normativa antiriciclaggio.

In occasione di ispezioni particolari sulla materia, presso singole dipendenze o per l'intera istituzione, si provvederà a trasmettere all'UIC copia dei rapporti ispettivi integrali. In caso di ispezioni generali l'invio sarà limitato a stralci del rapporto che si riferiscano alla materia.

Per entrambi i tipi di ispezione si comunicheranno gli interventi svolti nei confronti dell'Ente ispezionato, gli eventuali chiarimenti da questo forniti e le iniziative avviate presso le Autorità competenti (Mintesoro, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, ecc.).

C) Accertamenti effettuati dall'UIC

L'Ufficio Italiano dei Cambi informerà l'Ispettorato della Banca d'Italia sull'esito degli accertamenti, qualora dagli stessi emergano aspetti significativi sotto il profilo della vigilanza bancaria concernenti, in particolare:

- violazioni della normativa "antiriciclaggio" tali da incidere negativamente sul corretto funzionamento degli organi aziendali, sul regolare andamento della gestione, ovvero che possano comunque presentare aspetti di pericolosità per l'azienda;

- disfunzioni attinenti la complessiva organizzazione, ovvero importanti comparti dell'azienda.

Il Gruppo di collegamento si propone di ridefinire le tecniche ispettive in materia di controlli antiriciclaggio, ed il relativo strumentario di lavoro, alla luce delle esperienze acquisite e degli sviluppi normativi ed applicativi della materia.

Roma, 3 maggio 1993

Franco Giannetti
Massimo Caputo
Domenico Risi

Massimo
Alfredo Polito
Claudio

Antonio
Gianni Pagan

Per approvazione, gli altri membri del gruppo:

dott. Fernando Dentoni Litta *Fernando Dentoni Litta*

dott. Nicola Gomes *Nicola Gomes*

PROTOCOLLO D'INTESA EX L. 197/91

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Ispettorato

BANCA D'ITALIA
Servizio Ispettorato Vigilanza
Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza

Donato
Aut. Isp. di
servizio Ispettorato
di vigilanza
di settore
15

VERBALE N. 2

Si é riunito in data 16 maggio 1996 il Gruppo di collegamento previsto dal protocollo d'intesa stipulato in data 13.2.92, tra U.I.C. e Banca d'Italia per lo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio. *01*
MM

Scopo della riunione é stato quello di fare il punto circa l'attività di controllo svolta con riguardo all'osservanza da parte degli intermediari bancari dell'art. 3 della L. 197/91, e, più in particolare, circa gli adottati criteri di valutazione di eventuali ipotesi di operazioni sospette non segnalate e le iniziative conseguenti.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Ufficio Italiano dei Cambi, il dott. Franco Cenci, il dott. Giovanni Sciacca e il dott. Giovanni Battista Scotti (Servizio Ispettorato), nonché per la Banca d'Italia, il dott. Daniele Corsini (Servizio Ispettorato Vigilanza) ed il dott. Luigi Donato (Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza).

1. Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 197/91, é emersa l'esigenza di definire l'atteggiamento da assumere laddove vengano all'attenzione ipotesi di operazioni sospette di riciclaggio.

Ciò specie in considerazione del fatto che, la riserva al Ministero della contestazione delle violazioni dell'art. 1 della L. 197, non si estende anche all'omessa segnalazione delle operazioni sospette e, conseguentemente, l'Autorità accertatrice (amministrativa o di polizia) può procedere, ai sensi dell'art 14 della L. 689/81, alla contestazione della violazione dell'art. 3 della L. 197 (cfr. art. 5, commi 2, 5 e 8).

2. In materia di controlli, l'art. 5, comma 10 della L. 197/91 attribuisce all'U.I.C., d'intesa con le Autorità di vigilanza di settore, il compito, tra l'altro, di verificare "sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza

- 2 -

delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette".

Tale formulazione della L. 197 viene ripresa nel preambolo del protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e U.I.C., secondo cui, per ambedue le Autorità, "l'effettuazione dei controlli ispettivi contempla sondaggi a campione specificatamente rivolti a verificare la validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari, anche con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 3".

Il verbale del 3.5.93 del Gruppo di collegamento tra B.I. e U.I.C. per l'attuazione del cennato protocollo, nello stabilire le modalità d'oltro da parte della B.I. all'U.I.C. delle risultanze ispettive, ha previsto che assieme ai rilievi ispettivi vanno considerati gli eventuali chiarimenti forniti dall'ente ispezionato.

Il medesimo verbale, nel disciplinare il flusso informativo opposto, ha riconosciuto la strumentalità, per la vigilanza bancaria, dei controlli antiriciclaggio agli obiettivi del "corretto funzionamento degli organi, il regolare andamento della gestione o, comunque, l'immunità dell'azienda da aspetti di pericolosità".

3. I principi desumibili da tale quadro normativo ispirano il comportamento da tenersi nei casi di operazioni sospette emerse in sede di vigilanza cartolare e di controlli ispettivi.

Nel primo caso, ossia nelle ipotesi di operazioni sospette non segnalate portate all'attenzione degli organi di vigilanza dai medesimi intermediari vigilati, dalla G.d.F., dall'Autorità giudiziaria, nonché da terzi, l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia procedono in via amministrativa a chiedere informazioni e chiarimenti in forma riservata alla Direzione dell'intermediario e/o al Collegio Sindacale.

Per le ipotesi di operazioni sospette che emergono in sede ispettiva:

- qualora le stesse siano connesse ad altre patologie della gestione (violazioni degli obblighi di registrazione ovvero delle norme limitative dei trasferimenti, anomalie nell'erogazione del credito, ecc.), tali ultimi aspetti possono assorbire i profili ex art. 3, ai fini di una valutazione unitaria; in tale caso è opportuno in sede di segnalazione all'Autorità Giudiziaria far presente anche la sussistenza di ipotesi di operazioni sospette;

- ove invece la fattispecie emerga come mera operazione sospetta, normalmente nella medesima sede ispettiva ci si limita a richiedere all'intermediario se sia stata effettuata o meno la segnalazione, stante la prudenza e cautela neces-

./.

- 3 -

sarie per il regime di riservatezza che vincola l'interlocutore. Quindi, ove la risposta sia negativa, l'ispettore può procedere alla descrizione dell'operazione e del profilo economico-finanziario del soggetto acquisendo dalle procedure interne (ad es. Archivio Unico Informatico, Gianos, Centrale dei Rischi, fascicolo fidi, altre evidenze accentrate) ogni elemento ritenuto utile al fine di consentire, ad ispezione conclusa, la valutazione dell'effettiva natura anomala dell'operazione.

Qualora la procedura interna di valutazione riguardo alla fattispecie emersa sia in sede cartolare che ispettiva conduca a confermare il carattere sospetto dell'operazione l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia provvedono a:

- contestare direttamente la violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81 (in attuazione del procedimento sanzionatorio da definirsi con decreto del Ministero del Tesoro)¹;
- interessare gli organi investigativi, ove non siano già a conoscenza dei fatti.

In relazione a quest'ultimo punto, l'Ufficio Italiano Cambi e la Banca d'Italia ravvisano l'opportunità, nel rispetto delle procedure interne esistenti, di contatti con la Direzione Investigativa Antimafia e/o con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, quale momento di scambio di flussi informativi in merito alle segnalazioni di operazioni anomale, tenuto conto della specifica competenza di tali Corpi investigativi.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si ripropongono di orientare la propria attività di controllo antiriciclaggio alla luce delle esperienze acquisite nella materia, tradottesi negli indirizzi applicativi sopra descritti.

Roma, 16 maggio 1996

Antonio Banci
Federico Scocia
Giuseppe Fabbri

Luca Costantini
Luigi De F.

1. Il Gruppo prende atto che in passato, con riguardo ad alcune ipotesi di operazioni sospette non segnalate, si è provveduto informare direttamente il Ministero.

BANCA D'ITALIA

156005

15-02-2005

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROTOCOLLO D'INTESA

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 197/91 (e successive modificazioni e integrazioni), si è rilevata l'esigenza di aggiornare le modalità di collaborazione¹ tra la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi nello scambio di informazioni inerenti ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette (articolo 3).

Al riguardo, l'attività ispettiva svolta dalle predette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, contempla sondaggi a campione finalizzati alla verifica della validità delle procedure interne predisposte dagli intermediari abilitati. In tale sede possono emergere operazioni che presentano profili di anomalia riconducibili a quelli delineati dalle "Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette".

In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 10, della menzionata legge n. 197/91 e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 56/04 - che attribuisce la verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e il relativo potere di contestazione nei confronti degli intermediari abilitati all'Ufficio Italiano dei Cambi e alle altre Autorità di Vigilanza di settore² - qualora

¹ Cfr., in merito, il verbale n. 2 del 16 maggio 1996, che integra il Protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e UIC del 13 febbraio 1992.

² Nei confronti di tutti gli altri soggetti la competenza è assegnata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

l'operazione evidenziata non sia stata oggetto di segnalazione da parte dell'intermediario e si riscontrino gli elementi per avviare un procedimento sanzionatorio amministrativo a carico dello stesso, ciascun ente procede alla contestazione dell'illecito.


In proposito, in un'ottica di collaborazione tra Autorità volta ad agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni, si conviene che la Vigilanza della Banca d'Italia possa trasmettere al Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi - attesa la specifica attività di controllo da questo ultimo svolta in materia - notizie inerenti operazioni che presentano profili di anomalia per i quali si rappresenta l'opportunità di ulteriori verifiche mirate all'individuazione di irregolarità comportamentali dell'intermediario, al fine di accertare, ed eventualmente contestare, violazioni di tipo omissivo.

Nei casi in cui, invece, l'irregolarità riscontrata presenti caratteristiche definite e compiute tali da non richiedere ulteriori approfondimenti, la Vigilanza della Banca d'Italia, fatta salva ogni valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, provvede direttamente alla contestazione della stessa, trasmettendo all'Ufficio Italiano dei Cambi copia del relativo verbale per il seguito di competenza.


Per le ulteriori fasi del procedimento sanzionatorio resta invariata la procedura finora seguita in tema di illeciti amministrativi prevista dalla legge n. 197/91.

Roma, 15/2/2005

Il Direttore Centrale per la
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
della Banca d'Italia



Il Direttore Generale
dell'Ufficio Italiano dei Cambi



BANCA D'ITALIA

The 1993 Banking Law



July 2000

INTRODUCTORY NOTE

In April 1994 the Bank of Italy published an English translation of the 1993 Banking Law – Legislative Decree 385 of 1 September 1993 – with the aim of fostering the widest possible knowledge and understanding of Italian banking legislation abroad. A second edition of the English translation was published in 1997 to take account of the amendments made by Legislative Decrees 415 of 23 July 1996, transposing the Capital Adequacy Directive (93/6/EEC) and the Investment Services Directive (93/22/EEC), and 659 of 4 December 1996, transposing Directive 94/19/EEC on deposit-guarantee schemes.

A number of further amendments were made by Legislative Decrees 333 of 4 August 1999, transposing Directive 95/26/EC (the so-called post-BCCI directive), and 342 of 4 August 1999, which provided for minor changes to take account of the evolution of national and EU legislation and introduced technical and procedural improvements on the basis of experience with the law's application.

This third edition of the English translation corresponds to the Italian Banking Law in force as of July 2000. The footnotes indicate the sources of the amendments to the individual articles.

The Italian text alone is authentic.

THE 1993 BANKING LAW

CONTENTS

Article 1 - Definitions.....	1
------------------------------	---

TITLE I - CREDIT AUTHORITIES

Article 2 - The Interministerial Committee for Credit and Savings.....	4
Article 3 - The Minister of the Treasury.....	4
Article 4 - The Bank of Italy.....	5
Article 5 - Purpose and scope of supervision	5
Article 6 - Relationship to Community law	6
Article 7 - Professional secrecy and cooperation between authorities	6
Article 8 - Publication of administrative measures and statistical data	7
Article 9 - Complaint to the Credit Committee.....	8

TITLE II - BANKS

Chapter I - Notion of banking and fund raising

Article 10 - Banking	9
Article 11 - Fund raising.....	9
Article 12 - Bonds and certificates of deposit issued by banks	11

Chapter II - Banking authorization, branches and freedom to provide services

Article 13 - Register	12
Article 14 - Banking authorization	12
Article 15 - Branches.....	13
Article 16 - Freedom to provide services	14
Article 17 - Activities not subject to mutual recognition.....	14
Article 18 - Financial companies subject to mutual recognition	14

Chapter III - Holdings of capital in banks

Article 19 - Authorization.....	15
Article 20 - Notification requirements.....	16
Article 21 - Requests for information.....	17
Article 22 - Indirect holdings.....	17
Article 23 - Notion of control	18
Article 24 - Suspension of voting rights, obligation to divest	18

THE 1993 BANKING LAW

Chapter IV - Experience and integrity requirements

Article 25 - Integrity requirements for members.....	19
Article 26 - Experience and integrity requirements for corporate officers.....	20
Article 27 - Incompatibility.....	20

Chapter V - Cooperative banks

Article 28 - Applicable provisions	20
--	----

Section I - Banche popolari

Article 29 - General provisions	21
Article 30 - Members	21
Article 31 - Transformations and mergers	22
Article 32 - Profits.....	23

Section II - Banche di credito cooperativo

Article 33 - General provisions	23
Article 34 - Members	23
Article 35 - Operations.....	24
Article 36 - Mergers	24
Article 37 - Profits.....	25

Chapter VI - Provisions concerning certain credit operations

Section I - Real estate and public works credit

Article 38 - Notion of real estate credit.....	25
Article 39 - Mortgages	26
Article 40 - Early repayment and termination of the contract.....	27
Article 41 - Execution	27
Article 42 - Notion of public works credit.....	28

Section II - Agricultural and fishing credit

Article 43 - Notion	28
Article 44 - Security	29
Article 45 - The Interbank Guarantee Fund	30

Section III - Other operations

Article 46 - Loans to undertakings: charges.....	30
Article 47 - Supported loans and management of public funds	31
Article 48 - Pledge loans	32

THE 1993 BANKING LAW

Chapter VII - Bankers' drafts and injunctive remedy

Article 49 - Bankers' drafts	32
Article 50 - Injunctive remedy	33

TITLE III - SUPERVISION

Chapter I - Supervision of banks

Article 51 - Reporting requirements	34
Article 52 - Notifications by boards of auditors and persons appointed to audit the accounts	34
Article 53 - Regulatory powers	35
Article 54 - Inspections	35
Article 55 - Controls on Italian branches of EC banks	36
Article 56 - Amendments to bylaws	36
Article 57 - Mergers and divisions	36
Article 58 - Assignment of legal relationships	37

Chapter II - Supervision on a consolidated basis

Article 59 - Definitions	38
--------------------------------	----

Section I - Banking groups

Article 60 - Composition	39
Article 61 - Parent undertaking	39
Article 62 - Experience and integrity requirements	40
Article 63 - Holdings of capital	40
Article 64 - Register	40

Section II - Scope and performance of supervision

Article 65 - Persons included within the scope of consolidated supervision	41
Article 66 - Reporting requirements	42
Article 67 - Regulatory powers	42
Article 68 - Inspections	43
Article 69 - Cooperation between authorities	43

THE 1993 BANKING LAW

TITLE IV - CRISIS PROCEDURES

Chapter I - Banks

Section I - Special administration

Article 70 - The decree.....	44
Article 71 - Bodies responsible for the procedure.....	45
Article 72 - Powers and functioning of the special bodies.....	46
Article 73 - Initial duties	47
Article 74 - Suspension of payments.....	48
Article 75 - Final duties.....	48
Article 76 - Provisional management.....	49
Article 77 - Branches of non EC banks.....	50

Section II - Special measures

Article 78 - Banks authorized in Italy	50
Article 79 - EC banks.....	50

Section III - Compulsory administrative liquidation

Article 80 - The decree.....	51
Article 81 - Bodies responsible for the procedure.....	52
Article 82 - Judicial finding of insolvency.....	52
Article 83 - Effects of the decree on the bank, creditors and pre-existing legal relationships	53
Article 84 - Powers and functioning of the liquidating bodies.....	53
Article 85 - Initial duties	54
Article 86 - Assessment of liabilities	55
Article 87 - Objections to the statement of liabilities.....	56
Article 88 - Appeals and petitions for cassation.....	57
Article 89 - Late petitions.....	57
Article 90 - Liquidation of assets	58
Article 91 - Restitution and allotment of assets.....	59
Article 92 - Final duties.....	61
Article 93 - Composition with creditors.....	62
Article 94 - Implementation of the composition and closure of the procedure	63
Article 95 - Branches of foreign banks	63

Section IV - Depositor guarantee schemes

Article 96 - Deposit protection schemes	64
Article 96bis - Interventions.....	64
Article 96ter - Powers of the Bank of Italy	66
Article 96quater - Exclusions.....	67

THE 1993 BANKING LAW

Section V Voluntary liquidation

Article 97 - Substitution of ordinary liquidating bodies	67
--	----

Chapter II - Banking groups

Section I - Parent undertaking

Article 98 - Special administration	68
Article 99 - Compulsory administrative liquidation	69

Section II - Group companies

Article 100 - Special administration	70
Article 101 - Compulsory administrative liquidation	71
Article 102 - Procedures applicable to individual companies	71

Section III - Common measures

Article 103 - Bodies responsible for the procedures	72
Article 104 - Jurisdiction	73
Article 105 - Groups and companies not entered in the register.....	73

TITLE V - PERSONS OPERATING IN THE FINANCIAL SECTOR

Article 106 - General register	74
Article 107 - Special register	75
Article 108 - Integrity requirements for members	76
Article 109 - Experience and integrity requirements for corporate officers..	77
Article 110 - Notification requirements.....	77
Article 111 - Deletion from the general register.....	78
Article 112 - Notifications by the board of auditors.....	79
Article 113 - Persons operating on a non public basis.....	79
Article 114 - Final provisions	80

TITLE VI - DISCLOSURE OF TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

Chapter I - Banking and financial transactions and services

Article 115 - Scope	81
Article 116 - Public notices	81
Article 117 - Contracts	82
Article 118 - Unilateral alteration of contracts	83
Article 119 - Periodic notifications to customers	83
Article 120 - Value-dating and methods of computing interest.....	84

THE 1993 BANKING LAW

Chapter II - Consumer credit

Article 121 - Notion	85
Article 122 - Annual percentage rate of charge	86
Article 123 - Public notice	86
Article 124 - Contracts	86
Article 125 - Other consumer protection provisions	87
Article 126 - Special rules for overdraft facilities	88

Chapter III - General rules and controls

Article 127 - General rules	88
Article 128 - Controls.....	89

TITLE VII - OTHER CONTROLS

Article 129 - Issues of securities	91
--	----

TITLE VIII - SANCTIONS

Chapter I - Unauthorized banking and financial activity

Article 130 - Unauthorized fund raising	93
Article 131 - Unauthorized banking.....	93
Article 132 - Unauthorized financial activity.....	93
Article 132-bis - Report to the public prosecutor.....	94
Article 133 - Unauthorized use of banking names	94

Chapter II - Supervisory activities

Article 134 - Protection of banking and financial supervision.....	95
--	----

Chapter III - Banks and banking groups

Article 135 - Offences under company law	95
Article 136 - Obligations of banks' corporate officers	96
Article 137 - False representations to banks	96
Article 138 - Misrepresentation of a bank's situation.....	97

Chapter IV - Holdings of capital

Article 139 - Holdings of capital in banks and parent financial companies...	97
Article 140 - Notifications concerning holdings of capital in banks, companies belonging to a banking group and financial intermediaries	98

THE 1993 BANKING LAW

Chapter V - Other sanctions

Article 141 - False notifications concerning financial intermediaries	98
Article 142 - [Repealed]	98
Article 143 - Issues of securities.....	98
Article 144 – Other pecuniary administrative sanctions.....	99

Chapter VI – General provisions concerning administrative sanctions

Article 145 - Sanction procedures	100
---	-----

TITLE IX - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 146 - Oversight of payment systems	102
Article 147 - Other powers of the credit authorities	102
Article 148 - [Repealed]	102
Article 149 - Banche popolari	102
Article 150 - Banche di credito cooperativo.....	103
Article 151 - Banks still having public law status	104
Article 152 - Casse comunali di credito agrario and monti di credito su pegno di seconda categoria.....	104
Article 153 - Provisions concerning specific credit transactions.....	104
Article 154 - The Interbank Guarantee Fund.....	105
Article 155 - Persons operating in the financial sector	105
Article 156 - Amendment of legislative provisions.....	106
Article 157 - Amendments to Legislative Decree 87 of 27 January 1992.....	108
Article 158 - [Repealed]	112
Article 159 - Special statute regions	112
Article 160 - [Repealed]	112
Article 161 - Provisions repealed	112
Article 162 - Entry into force	119

LEGISLATIVE DECREE 385 OF 1 SEPTEMBER 1993
(The 1993 Banking Law)

Article 1
(Definitions)

1. In this Legislative Decree:

- a) “credit authorities” shall mean the Interministerial Committee for Credit and Savings, the Minister of the Treasury and the Bank of Italy;
- b) “bank” shall mean an undertaking authorized to engage in banking;
- c) “Credit Committee” shall mean the Interministerial Committee for Credit and Savings;
- d) “Consob” shall mean the Commissione nazionale per le società e la borsa;
- d-bis*) “COVIP” shall mean the Commissione di vigilanza sui fondi pensione;¹
- e) “ISVAP” shall mean the Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) “UIC” shall mean the Ufficio italiano dei cambi;
- g) “member state” shall mean a state which is a member of the European Community;
- h) “non-member state” shall mean a state which is not a member of the European Community;
- i) “Bankruptcy Law” shall mean Royal Decree 267 of 16 March 1942;
- l) “competent authorities” shall mean, according to the circumstances, one or more of the authorities responsible for supervising banks, investment firms, collective investment undertakings, insurance companies and financial markets;²
- m) “Minister of the Treasury” shall mean the Minister of the Treasury, the Budget and Economic Planning.³

2. In this Legislative Decree:

¹ Subparagraph added by Article 1.1 of Legislative Decree 333/1999.

² Subparagraph added by Article 1.2 of Legislative Decree 333/1999.

³ Subparagraph added by Article 1.3 of Legislative Decree 333/1999.

- a) “Italian bank” shall mean a bank having its registered office in Italy;
- b) “EC bank” shall mean a bank having its registered office and head office in any one member state other than Italy;
- c) “non-EC bank” shall mean a bank having its registered office in a state which is not a member of the European Community;
- d) “banks authorized in Italy” shall mean Italian banks and Italian branches of non-EC banks;
- e) “branch” shall mean a place of business which forms a legally dependent part of a bank and which carries out directly all or some of the business of the bank;
- f) “activities subject to mutual recognition” shall mean the activities of:
 - 1. acceptance of deposits and other repayable funds from the public;
 - 2. lending (including, inter alia, consumer credit, mortgage credit, factoring with or without recourse, and financing of commercial transactions including forfaiting);
 - 3. financial leasing;
 - 4. money transmission services;
 - 5. issuing and administering means of payment (credit cards, travelers' cheques and bankers' drafts);
 - 6. guarantees and commitments;
 - 7. trading for own account or for account of customers in:
 - money market instruments (cheques, bills, CDs, etc.);
 - foreign exchange;
 - financial futures and options;
 - exchange and interest rate instruments;
 - securities;
 - 8. participation in securities issues and the provision of services relating to such issues;
 - 9. advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions, and advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings;
 - 10. money broking;
 - 11. portfolio management and advice;
 - 12. safekeeping and administration of securities;
 - 13. credit reference services;
 - 14. safe custody services;
 - 15. all other activities that by virtue of adaptive measures adopted by Community authorities are added to the list annexed to the Second

Banking Directive of the Council of the European Communities (89/646/EEC of 15 December 1989);

- g)* “financial intermediaries” shall mean the persons entered in the register provided for in Article 106.
- h)* “close links” shall mean the relationships between a bank and an Italian or foreign person:
 - 1) that controls the bank;
 - 2) that is controlled by the bank;
 - 3) that is controlled by the same person as controls the bank;
 - 4) that holds at least 20 per cent of the bank’s voting capital;
 - 5) at least 20 per cent of whose voting capital is held by the bank.¹

3. The Bank of Italy may amend, in accordance with resolutions adopted by the Credit Committee, the definition of close links contained in paragraph 2, subparagraph *h)*, in order to avoid situations preventing the effective exercise of supervisory functions.²

¹ Subparagraph added by Article 1.4 of Legislative Decree 333/1999.

² Paragraph added by Article 1.5 of Legislative Decree 333/1999.

TITLE I
CREDIT AUTHORITIES

Article 2

(The Interministerial Committee for Credit and Savings)

1. The Interministerial Committee for Credit and Savings shall be the highest supervisory authority for credit and the protection of savings. It shall decide on matters assigned to it by this Legislative Decree or by other laws. The Credit Committee shall be composed of the Minister of the Treasury, who shall be its Chairman, the Minister of Foreign Trade, the Minister for the Coordination of Agricultural, Food and Forestry Policies, the Minister of Finance, the Minister for Industry, the Minister of Public Works and the Minister for European Community Affairs. Meetings of the Committee shall be attended by the Governor of the Bank of Italy.¹

2. The Chairman may invite other ministers to attend meetings.

3. The Credit Committee shall be duly constituted where a majority of its members are present and shall decide by majority vote of those present.

4. The Director General of the Treasury shall serve as Secretary to the Committee. The Credit Committee shall establish rules for its internal organization and operation. For the performance of its functions the Credit Committee shall avail itself of the services of the Bank of Italy.

Article 3

(The Minister of the Treasury)

1. The Minister of the Treasury shall adopt by decree the measures within the scope of his authority provided for in this Legislative Decree and may submit such measures to the Credit Committee for its prior consideration.

2. As a matter of urgency the Minister of the Treasury shall act in place of the Credit Committee. Notice of the measures adopted in such cases shall be given to the Credit Committee at its next meeting, which must be convened within thirty days.

¹ Paragraph as amended by Article 1.1 of Legislative Decree 342/1999.

Article 4*(The Bank of Italy)*

1. The Bank of Italy in the performance of its supervisory functions shall formulate proposals for resolutions within the scope of the authority of the Credit Committee provided for in Titles II and III and Article 107. Furthermore, the Bank of Italy shall issue regulations in the cases provided for by law, issue instructions and adopt specific measures within the scope of its authority.

2. The Bank of Italy shall establish and give prior public notice of the principles and methods of its supervisory activity.

3. The Bank of Italy without prejudice to time limits otherwise established by law shall establish the time limits for the adoption of measures, specify the person responsible for the process, indicate the reasons for its decisions and publish measures for general application. Insofar as they are compatible the provisions of Law 241 of 7 August 1990 shall apply and the Governor of the Bank of Italy shall be understood to have the power to adopt general administrative measures pursuant to such provisions.

4. The Bank of Italy shall publish an annual report on its supervisory activity.

Article 5*(Purpose and scope of supervision)*

1. The credit authorities shall exercise the powers of supervision conferred on them by this Legislative Decree having regard to the sound and prudent management of the persons subject to supervision, to the overall stability, efficiency and competitiveness of the financial system and to compliance with provisions concerning credit.

2. Supervision shall be exercised over banks, banking groups and financial intermediaries.

3. The credit authorities shall also exercise the other powers conferred on them by law.

Article 6*(Relationship to Community law)*

1. The credit authorities shall exercise their powers in harmony with the provisions of the European Community, apply Community regulations and decisions and act on Community recommendations on credit and financial matters.

Article 7¹*(Professional secrecy and cooperation between authorities)*

1. All the information and figures possessed by the Bank of Italy by virtue of its supervisory activity shall be covered by professional secrecy, also with respect to governmental authorities, except for the Minister of the Treasury as Chairman of the Credit Committee. Professional secrecy may not be invoked with respect to judicial authorities when the information requested is needed for investigations or proceedings involving violations subject to criminal sanctions.²

2. In the performance of their supervisory functions employees of the Bank of Italy shall be public officials and required to report any irregularities which they may discover exclusively to the Governor, even where such irregularities appear to be criminal offences.

3. Employees of the Bank of Italy shall be bound by professional secrecy.

4. Governmental authorities and public entities shall provide the information and other forms of cooperation requested by the Bank of Italy in accordance with the laws governing each authority or entity.

5. The Bank of Italy, Consob, COVIP, ISVAP and the UIC shall cooperate by exchanging information and otherwise for the purpose of facilitating the performance of their respective functions. The above-mentioned authorities may not invoke professional secrecy in their dealings with each other.

6. The Bank of Italy shall cooperate by exchanging information and otherwise with the competent authorities of the other member states for the purpose of facilitating the performance of their respective functions.

¹ See also Article 4 of Legislative Decree 58/1998.

² Paragraph as amended by Article 2.1 of Legislative Decree 333/1999.

Information received by the Bank of Italy may be transmitted to competent Italian authorities unless permission is denied by the authority of the member state providing the information.

7. Within the framework of cooperation agreements and equivalent obligations of confidentiality the Bank of Italy may exchange information related to the performance of supervisory functions with the competent authorities of non-member states; information the Bank of Italy has received from another member state may be transmitted only with the explicit consent of the authorities that supplied it.

8. The Bank of Italy may exchange information with administrative or judicial authorities within the scope of liquidation or insolvency proceedings, in Italy or abroad, regarding banks, foreign branches of Italian banks, Italian branches of EC and non-EC banks, and persons included within the scope of consolidated supervision. The exchange of information with authorities of non-member states shall be carried out in accordance with paragraph 7.

9. The Bank of Italy may provide Italian depositor guarantee schemes and, provided confidentiality is ensured, foreign schemes with information and figures in its possession that are necessary for their operation.

10. In compliance with the conditions established in the Community directives applicable to banks, the Bank of Italy may exchange information with other foreign authorities and persons specified in such directives.¹

Article 8

(Publication of administrative measures and statistical data)

1. The Bank of Italy shall publish a Bulletin containing the general measures adopted by the credit authorities and other significant measures concerning persons subject to supervision. Such measures shall be published within the second month following that of their adoption.

2. The resolutions of the Credit Committee and general measures adopted by the Minister of the Treasury pursuant to this Legislative Decree shall be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*. The general measures adopted by the Bank of Italy shall be published in the *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* where their scope extends to persons other than those subject to supervision.

¹ Paragraphs from 5 to 10 are as amended by Article 2.2 of Legislative Decree 333/1999.

3. The Bank of Italy shall publish statistical reports and data on persons subject to supervision.

Article 9

(Complaint to the Credit Committee)

1. Parties having an interest in a measure adopted by the Bank of Italy in the performance of the supervisory functions conferred on it by this Legislative Decree may file a complaint with the Credit Committee within thirty days of receipt of notice of the measure or of its publication. Insofar as they are compatible the provisions of Chapter I of Presidential Decree 1199 of 24 November 1971 shall apply.

2. The complaint shall be decided on by the Credit Committee after consulting the professional associations of the persons subject to supervision where the decision on the complaint involves questions of general interest to the profession.

3. The Credit Committee shall establish the general rules of procedure for the consultation referred to in paragraph 2.

TITLE II**BANKS****Chapter I****Notion of banking and fund-raising****Article 10***(Banking)*

1. Fund-raising on a public basis and the granting of credit constitute banking. Banking is an entrepreneurial activity.
2. Banking shall be restricted to banks.
3. In addition to banking, banks may engage in any other financial business, in accordance with the provisions applicable to each activity, and in related and instrumental activities. Restrictions established by law on such activities shall be unaffected.

Article 11*(Fund-raising)*

1. For the purposes of this Legislative Decree the acceptance of repayable funds in the form of deposits or in other forms constitutes fund-raising.
2. Persons other than banks may not engage in fund-raising on a public basis.
3. The Credit Committee shall establish limits and criteria, having regard inter alia to the activities and legal form of the persons involved, on the basis of which fund-raising shall not constitute fund-raising on a public basis where the funds are accepted:
 - a) from members or employees;
 - b) from parent, subsidiary or related companies within the meaning of Article 2359 of the Civil Code or from other subsidiaries of the same parent company.
4. The prohibition established by paragraph 2 shall not apply:
 - a) to member states, to international organizations of which one or more member states are members or to regional or local authorities which are permitted to raise funds under the national laws of member states;

- b) to non-member states or to foreign persons authorized under special provisions of Italian law;
- c) to *società per azioni* or *società in accomandita per azioni* with reference to fund-raising effected within the limits established by the Civil Code by means of the issue of bonds;
- c-bis) to *società cooperative* with reference to fund-raising effected by means of the issuance of bonds;¹
- d) to companies or entities whose securities are traded on a regulated market with reference to fund-raising by means of the issue of securities, including bonds;²
- d-bis) to entities which are subject to forms of prudential supervision indicated by the Credit Committee;³
- e) to undertakings with reference to fund-raising through banks or entities which are subject to forms of prudential supervision and engage in insurance or financial business;⁴
- f) to entities which are subject to forms of prudential supervision and engage in insurance or financial business with reference to fund-raising specifically permitted by law.
- g) to companies for the securitization of credits provided for in Law 130 of 30 April 1999 with reference to fund-raising effected in accordance with the same law.⁵

4-bis. The Credit Committee shall establish limits and criteria for the fund-raising effected by persons referred to in paragraph 4, subparagraphs c-bis), d), d-bis) and e), having regard inter alia to the activity of the issuer for the purpose of protecting the restriction on banking established by Article 10.⁶ For the fund-raising effected by persons referred to in subparagraphs d) and d-bis), the Credit Committee may establish limits in derogation of those established by the first paragraph of Article 2410 of the Civil Code. The Credit Committee, acting on a proposal formulated by the Bank of Italy after consulting Consob, shall determine the characteristics,

¹ Subparagraph added by Article 2.1 of Legislative Decree 342/1999.

² Subparagraph as amended by Article 64.1a) of Legislative Decree 415/1996.

³ Subparagraph added by Article 64.1b) of Legislative Decree 415/1996.

⁴ Subparagraph as amended by Article 64.1c) of Legislative Decree 415/1996.

⁵ Subparagraph added by Article 2.2 of Legislative Decree 342/1999.

⁶ Sentence as amended by Article 2.3 of Legislative Decree 342/1999.

including the maturity and face value, of the securities by means of which such fund-raising may be carried out.¹

5. In the instances referred to in paragraph 4, subparagraphs *c)*, *c-bis)*, *d)*, *d-bis)*, *e)* and *f)*, the raising of sight funds and any form of fund-raising related to the issue or administration of generally spendable means of payment shall be precluded.²

Article 12

(Bonds and certificates of deposit issued by banks)

1. Banks, however formed, may issue registered and bearer bonds, including convertible bonds.

2. [Repealed]³

3. The issue of non-convertible bonds and bonds convertible into securities of other companies shall be approved by resolution of the administrative body; Articles 2410, 2411, 2412, 2413, first paragraph, subparagraph 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 and 2419 of the Civil Code shall not apply.

4. Where bonds are convertible into own shares the provisions of the Civil Code shall apply, except for Article 2410.⁴

5. The issue of non-convertible bonds and bonds convertible into securities of other companies shall be regulated by the Bank of Italy in compliance with the resolutions of the Credit Committee.

6. Banks may issue registered and bearer certificates of deposit. The Bank of Italy may regulate the procedures for such issue in compliance with the resolutions of the Credit Committee.

7. The Bank of Italy shall regulate the issue by banks of subordinated loans, loans which are not redeemable and loans which are redeemable

¹ Paragraph added by Article 64.2 of Legislative Decree 415/1996.

² Paragraph as amended by Article 64.3 of Legislative Decree 415/1996 and subsequently by Article 2.4 of Legislative Decree 342/1999.

³ Paragraph repealed by Article 64.4a) of Legislative Decree 415/1996. The repealed provision remained in force until the date indicated in the authorization to engage in business of the regulated market provided for by Article 56 of Legislative Decree 415/1996 itself. In Resolution 11091 of 12 December 1997 Consob authorized Borsa Italiana S.p.A. to manage the regulated markets referred to in Article 56.1 of Legislative Decree 415/1996 as of 2 January 1998.

⁴ Paragraph as amended by Article 64.4b) of Legislative Decree 415/1996.

subject to authorization by the Bank of Italy. Such issues may also be made in the form of bonds or certificates of deposit.

Chapter II

Banking authorization, branches and freedom to provide services

Article 13

(Register)

1. The Bank of Italy shall enter banks authorized in Italy and branches of EC banks established within Italy in a register.

2. Banks shall indicate in their documents and correspondence that they are included in the register.

Article 14

(Banking authorization)

1. The Bank of Italy shall grant authorization to engage in banking where the following conditions are met:

- a) the legal form adopted is that of a *società per azioni* or a *società cooperativa per azioni a responsabilità limitata*;
- a-bis) the registered office and the head office are located in Italy;¹
- b) the paid-up capital is not less than that established by the Bank of Italy;
- c) a programme of operations has been submitted together with the instrument of incorporation and bylaws;
- d) the members satisfy the integrity requirements established pursuant to Article 25 and the conditions are met for granting the authorization provided for in Article 19;
- e) the persons performing administrative, managerial or control functions satisfy the experience and integrity requirements established pursuant to Article 26.
- f) close links do not exist between the bank or the components of the group it belongs to and other persons preventing the effective exercise of supervisory functions.²

¹ Subparagraph added by Article 3.1 of Legislative Decree 333/1999.

² Subparagraph added by Article 3.2 of Legislative Decree 333/1999.

2. The Bank of Italy shall refuse authorization where verification of the conditions indicated in paragraph 1 shows that sound and prudent management is not ensured.

2-bis. The Bank of Italy shall regulate the authorization procedure and the cases in which an authorization shall expire when a bank does not begin to engage in the activity.¹

3. Procedures for entry in the Company Register may not be initiated in the absence of the authorization referred to in paragraph 1.

4. The establishment of the first branch in Italy of a non-EC bank shall be authorized by a decree of the Minister of the Treasury, in agreement with the Minister for Foreign Affairs, after consulting the Bank of Italy. The authorization shall be subject to satisfaction of conditions corresponding to those specified in paragraph 1, subparagraphs *b)*, *c)* and *e)*. Authorization shall be granted having regard inter alia to reciprocity.

Article 15

(Branches)

1. Italian banks may establish branches in Italy and in other member states. The Bank of Italy may prohibit the establishment of a new branch for reasons pertaining to the adequacy of the bank's organizational structure or to its financial situation, profits and losses and assets and liabilities.

2. Italian banks may establish branches in a non-member state, subject to authorization by the Bank of Italy.

3. EC banks may establish branches in Italy. The establishment of the first branch shall be preceded by a notice to the Bank of Italy from the competent authorities of the home member state; the branch shall commence its activities two months after notice has been given. The Bank of Italy and Consob within the scope of their respective authority shall, where appropriate, notify the competent authorities of the member state and the bank of the conditions to which the activities of the branch shall be subject in the interest of the general good.

4. Non-EC banks which have already established a branch in Italy may establish other branches subject to authorization by the Bank of Italy.

¹ Paragraph added by Article 3.1 of Legislative Decree 342/1999.

5. Where securities business is planned, the Bank of Italy shall notify Consob of notices received pursuant to paragraph 3 and of the opening of branches abroad by Italian banks.

Article 16

(Freedom to provide services)

1. Italian banks may carry on activities subject to mutual recognition in a member state without establishing branches there, in compliance with the procedures established by the Bank of Italy.

2. Italian banks may operate in a non-member state without establishing branches there subject to authorization by the Bank of Italy.

3. EC banks may carry on the activities referred to in paragraph 1 in Italy without establishing branches there after the Bank of Italy has been informed by the competent authorities of the home member state.

4. Non-EC banks may operate in Italy without establishing branches there subject to authorization by the Bank of Italy, issued after consulting Consob¹ in the case of securities business.

5. Where securities business is planned, the Bank of Italy shall notify Consob of notices received pursuant to paragraph 3 and of the provision of services abroad by Italian banks.

Article 17

(Activities not subject to mutual recognition)

1. The Bank of Italy, in compliance with the resolutions of the Credit Committee, shall regulate the pursuit in Italy by EC banks of activities not subject to mutual recognition, however carried on.

Article 18

(Financial companies subject to mutual recognition)

1. The provisions of Article 15, paragraph 1, and Article 16, paragraph 1, shall also apply to a financial company having its registered office in Italy and subject to forms of prudential supervision where the controlling interest is held by one or more Italian banks and the conditions established by the Bank of Italy are met.

¹ Article 64.5 of Legislative Decree 415/1996 replaced the words "in agreement with Consob" with "after consulting Consob".

2. The provisions of Article 15, paragraph 3, and Article 16, paragraph 3, shall also apply, in harmony with Community law, to a financial company having its registered office in a member state where the controlling interest is held by one or more banks whose registered offices are in the same member state.

3. Where securities business is planned, the Bank of Italy shall give notice to Consob of financial companies subject to mutual recognition under paragraphs 1 and 2.

4. The provisions of Article 54, paragraphs 1, 2 and 3, shall apply to financial companies subject to mutual recognition under paragraphs 1 and 2.

5. The provisions of Article 79 shall apply to financial companies subject to mutual recognition under paragraph 2.

Chapter III

Holdings of capital in banks

Article 19

(Authorization)

1. Prior authorization by the Bank of Italy shall be required where the acquisition, in whatever capacity and by whomever effected, of shares or capital parts in a bank would result, taking account of shares or capital parts already held, in a holding which exceeds 5 per cent of the voting capital of the bank or which, regardless of such limit, would result in control of the bank.

2. Prior authorization by the Bank of Italy shall also be required for variations in holdings of capital in a bank which would result in holdings which exceed the percentage limits established by the Bank of Italy or which, regardless of such limits, would result in control of the bank.

3. The prior authorization referred to in paragraph 1 shall also be required for the acquisition of a controlling interest in a company having a holding which exceeds 5 per cent of the voting capital of a bank or which results in control of the bank.

4. The Bank of Italy shall specify the persons required to apply for authorization where voting rights are exercisable by or attributed to a person other than the member.

5. The Bank of Italy shall grant authorization subject to conditions likely to ensure the sound and prudent management of the bank; authorization may be suspended or revoked.

6. Persons who, through subsidiary companies or otherwise, engage in significant business activity in sectors other than banking and finance may not be authorized to acquire shares or capital parts which, when added to those already held, would result in a holding exceeding 15 per cent of the voting capital of a bank or in control of the bank.

7. The Bank of Italy shall refuse or revoke authorization where there are agreements, however concluded, which would result on a lasting basis in a significant concentration in the hands of persons specified in paragraph 6 of the power to appoint or remove a majority of the directors of a bank such that its sound and prudent management is jeopardized.

8. Where the participants in transactions referred to in paragraphs 1 and 3 include persons from non-member states which do not assure reciprocity, the Bank of Italy shall transmit the application for authorization to the Minister of the Treasury; acting on a proposal from such Minister, the President of the Council of Ministers may prohibit authorization.

9. The Bank of Italy, in compliance with the resolutions of the Credit Committee, shall issue regulations implementing this Article.

Article 20

(Notification requirements)

1. Any person who holds capital in a bank in excess of the percentage limit established by the Bank of Italy shall notify both the Bank of Italy and the bank. Variations in holdings shall be notified where they exceed the limit established by the Bank of Italy.

2. Any agreement, however concluded, including those having the form of an association, which governs or could result in the concerted exercise of voting rights in a bank or cooperative bank or in the parent company of such bank must be notified to the Bank of Italy by the members or by the legal representatives of the bank or company to which the agreement refers within five days of the signing of the agreement or, where the agreement has not been reduced to writing, of the time of

ascertainment of the circumstances which reveal the existence of the agreement. Where such agreements result in the concerted exercise of voting rights such that the sound and prudent management of the bank is jeopardized, the Bank of Italy may suspend the voting rights of members participating in the agreement.

3. The Bank of Italy shall establish the conditions, procedures and time limits for the notices provided for in paragraph 1, also where voting rights are exercisable by or attributed to a person other than the member. The Bank of Italy shall also establish the procedures for the notifications provided for in paragraph 2.

4. For the purpose of verifying compliance with the requirements referred to in paragraphs 1 and 2, the Bank of Italy may request information from any interested parties.

Article 21

(Requests for information)

1. The Bank of Italy may require a bank and the companies and entities of whatever nature which participate in its capital to provide the names of their members on the basis of the register of members, notifications received or other information available.

2. The Bank of Italy may also require the directors of companies and entities which hold capital in a bank to provide the names of their parent companies or entities.

3. Trust companies in whose names shares or capital parts belonging to third parties are registered shall communicate the names and particulars of the beneficiaries to the Bank of Italy at its request.

4. Information referred to in this Article may also be required of foreign companies and entities.

5. The Bank of Italy shall inform Consob of requests involving companies and entities whose securities are traded on a regulated market.

Article 22

(Indirect holdings)

1. For the purposes of this Chapter account shall also be taken of holdings of bank capital acquired or held in any way through subsidiary companies, trust companies or nominees.

Article 23*(Notion of control)*

1. For the purposes of this Chapter control shall exist, with reference inter alia to persons other than companies, in the cases referred to in Article 2359, first and second paragraphs, of the Civil Code.

2. In the absence of proof to the contrary, control shall be deemed to exist in the form of dominant influence in any of the following situations:

- 1) where a person, pursuant to agreements with other members, is entitled to appoint or remove a majority of the directors or controls alone a majority of the voting rights at ordinary general meetings;
- 2) where a person owns a holding which would allow him to appoint or remove a majority of the members of the board of directors;
- 3) where there exist financial or organizational relationships, including those between members, which are likely to produce one of the following effects:
 - a) the transfer of profits or losses;
 - b) the coordination of the management of an undertaking with that of other undertakings for the purpose of pursuing a common objective;
 - c) the attribution of powers greater than those deriving from the shares or capital parts owned;
 - d) the attribution of powers in the choice of directors or managers of undertakings to persons other than those entitled to exercise such powers on the basis of the ownership structure;
- 4) where undertakings are subject to common management arising from the composition of the administrative bodies or other concurrent factors.

Article 24*(Suspension of voting rights, obligation to divest)*

1. Voting rights attaching to shares or capital parts for which the authorizations provided for in Article 19 have not been obtained or have been suspended or revoked may not be exercised. Likewise voting rights attaching to shares or capital parts for which the notices provided for in Article 20 have not been given may not be exercised.

2. In the event of non-compliance with the prohibition, resolutions may be challenged under Article 2377 of the Civil Code where the required majority would not have been reached without the votes attaching to the aforementioned shares or capital parts. The challenge may also be initiated

by the Bank of Italy within six months of the date of the resolution or, where the resolution is subject to entry in the Company Register, within six months of the date of such entry. The shares or capital parts for which voting rights may not be exercised shall be counted for the purpose of establishing the due constitution of the general meeting.

3. The shares or capital parts owned by a person referred to in paragraph 6 of Article 19 which exceed 15 per cent of the voting capital of a bank or which result in its control must be divested within the time limits established by the Bank of Italy. In the event of non-compliance, the court, upon request of the Bank of Italy, shall order the sale of such shares or capital parts.

Chapter IV

Experience and integrity requirements

Article 25

(Integrity requirements for members)

1. The Minister of the Treasury, after consulting the Bank of Italy, shall establish the integrity requirements for members of banks by a regulation issued under Article 17, paragraph 3, of Law 400 of 23 August 1988.

2. In the regulation referred to in paragraph 1 the Minister of the Treasury shall establish the percentage of capital which must be held for such paragraph to apply. For this purpose shares or capital parts held through subsidiary companies, trust companies or nominees shall also be considered.

3. Failure to satisfy such requirements shall preclude the exercise of the voting rights attaching to the shares or capital parts in excess of the above-mentioned limit. In the event of non-compliance, resolutions may be challenged under Article 2377 of the Civil Code where the required majority would not have been reached without the votes attaching to the aforementioned shares or capital parts. The challenge may also be initiated by the Bank of Italy within six months of the date of the resolution or, where the resolution is subject to entry in the Company Register, within six months of the date of such entry. The shares or capital parts for which voting rights may not be exercised shall be counted for the purpose of establishing the due constitution of the general meeting.

Article 26

(Experience and integrity requirements for corporate officers)

1. Persons performing administrative, managerial or control functions in banks shall satisfy the experience and integrity requirements established by the Minister of the Treasury, after consulting the Bank of Italy, in a regulation issued under Article 17, paragraph 3, of Law 400 of 23 August 1988.

2. Failure to satisfy the requirements shall result in disqualification from office. The disqualification shall be declared by the board of directors within thirty days of the appointment or within thirty days of its learning of subsequent failure. In the event of inaction by the board of directors the Bank of Italy shall declare the disqualification.

3. The regulation referred to in paragraph 1 shall establish the grounds for temporary suspension from office and its duration. The suspension shall be declared in the manner established by paragraph 2.

Article 27

(Incompatibility)

1. The Credit Committee shall regulate the assumption of administrative positions in banks by public employees. The application of Article 26 shall be unaffected.

Chapter V**Cooperative banks****Article 28**

(Applicable provisions)

1. Pursuit of banking by *società cooperative* shall be restricted to *banche popolari* and *banche di credito cooperativo* governed by Sections I and II of this Chapter.

2. Powers of control over *società cooperative* conferred on governmental authorities by the Civil Code shall not apply to *banche popolari* or *banche di credito cooperativo*.

Section I

Banche popolari

Article 29

(General provisions)

1. *Banche popolari* shall be formed as *società cooperative per azioni a responsabilità limitata*.

2. The face value of each share may not be less than five thousand lire.¹

3. Directors and members of the board of auditors shall be appointed exclusively by the general meeting.

4. The provisions of Legislative Decree 1577 of 14 December 1947 and subsequent amendments shall not apply to *banche popolari*.

Article 30

(Members)

1. Each member shall have one vote regardless of the number of shares held.

2. No person may hold shares in excess of 0.50 per cent of the share capital. The bank, upon learning that the limit has been exceeded, shall give notice to the holder of the violation of the prohibition. Shares in excess of the limit must be divested within one year of notice; upon expiry of such limitation period, related property rights matured up to the divestiture of the excess shares shall be acquired by the bank.

3. The prohibition established by paragraph 2 shall not apply to Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, for which the limits established by the provisions specifically applicable to each category of undertaking shall apply.

4. The minimum number of members may not be less than two hundred. Where the number of members falls below the minimum, the membership must be replenished within one year; in the event of non-compliance the bank shall be placed in liquidation.

¹ Article 4.2d) of Legislative Decree 213/1998 provides for this paragraph to be replaced with "The face value of each share may not be less than two euros." with effect from 1 January 1999 for banks of this kind established with their capital expressed in euros and from 1 January 2002 for all other banks of this kind.

5. Resolutions of the board of directors refusing applications for admission to membership must state the reasons therefor, taking account of the interests of the cooperative, the provisions of the bylaws and the spirit of the cooperative form. The board of directors shall re-examine an application for admission upon request of the board of arbiters, constituted pursuant to the bylaws and complemented by a representative of the applicant. The request for re-examination must be presented within thirty days of receipt of notice of the resolution and the board of arbiters shall announce its decision within thirty days of the request.¹

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 2, persons whom the board of directors have refused to admit to membership may exercise property rights attaching to shares held.

Article 31

(Transformations and mergers)

1. The Bank of Italy, in the interest of creditors or where there is a need for capital strengthening or with the aim of rationalizing the system, shall authorize the transformation of *banche popolari* into *società per azioni* or mergers involving *banche popolari* which result in the formation of *società per azioni*.

2. The resolutions of general meetings on such matters shall be adopted by the majorities established by the bylaws for amendments thereto; where in relation to the object of such amendments the bylaws provide for different majorities, the smallest shall apply. Members' right of withdrawal shall be unaffected.

3. Article 56, paragraph 2, and Article 57, paragraphs 2, 3 and 4, shall apply.

¹ Paragraph as amended by Article 4.1 of Legislative Decree 342/1999, which eliminated the requirement for the board of directors to give the reasons for accepting applications for admission to membership.

Article 32*(Profits)*

1. *Banche popolari* must allocate at least ten per cent of net profits for the year to the legal reserve.

2. Profits not allocated to the legal reserve or other reserves, allocated otherwise as established by the bylaws or distributed to members shall be allocated to charity or social welfare.

Section II**Banche di credito cooperativo****Article 33***(General provisions)*

1. *Banche di credito cooperativo* shall be formed as *società cooperativa per azioni a responsabilità limitata*.

2. The name must contain the expression “*credito cooperativo*”.

3. Directors and members of the board of auditors shall be appointed exclusively by the general meeting.

4. The face value of each share may not be less than fifty thousand lire or more than one million lire.¹

Article 34*(Members)*

1. The minimum number of members of a *banca di credito cooperativo* may not be less than two hundred. Where the number of members falls below the minimum, the membership must be replenished within one year; in the event of non-compliance the bank shall be placed in liquidation.

¹ Article 4.2e) of Legislative Decree 213/1998 provides for this paragraph to be replaced with “The face value of each share shall not be less than twenty-five euros or more than five hundred euros.” with effect from 1 January 1999 for banks of this kind established with their capital expressed in euros and from 1 January 2002 for all other banks of this kind.

2. To be a member of a *banca di credito cooperativo* it is necessary to reside, have a place of business or engage in a continuing activity in the area of the bank's operations.

3. Each member shall have one vote regardless of the number of shares held.

4. No member may hold shares having a total face value of more than eighty million lire.¹

5. [Repealed]²

6. Article 30, paragraph 5, shall apply.³

Article 35 (Operations)

1. *Banche di credito cooperativo* shall grant credit primarily to their members. The Bank of Italy shall authorize individual *banche di credito cooperativo* to operate primarily with persons other than members for fixed periods only where considerations of stability are involved.

2. The bylaws of *banche di credito cooperativo* shall contain provisions governing their activities, lending and fund-raising operations and geographical operating limits, established on the basis of the criteria laid down by the Bank of Italy.

Article 36 (Mergers)

1. The Bank of Italy, in the interest of creditors and where considerations of stability are involved, shall authorize mergers between *banche di credito cooperativo* and banks of a different nature which result in the formation of *banche popolari* or banks having the form of *società per azioni*.

2. The resolutions of general meetings on such matters shall be adopted by the majorities established by the bylaws for amendments

¹ Article 4.2*f*) of Legislative Decree 213/1998 provides for this paragraph to be replaced with "No member may hold shares having a total face value of more than fifty thousand euros." with effect from 1 January 1999 for banks of this kind established with their capital expressed in euros and from 1 January 2002 for all other banks of this kind.

² Paragraph repealed by Article 5.1 of Legislative Decree 342/1999.

³ Paragraph as amended by Article 5.2 of Legislative Decree 342/1999.

thereto; where in relation to the object of such amendments the bylaws provide for different majorities, the smallest shall apply. Members' right of withdrawal shall be unaffected.

3. Article 57, paragraphs 2, 3 and 4, shall apply.

Article 37

(Profits)

1. *Banche di credito cooperativo* must allocate at least seventy per cent of net profits for the year to the legal reserve.

2. A portion of net profits for the year must be paid, in the amount and manner established by law, into mutualistic funds for the promotion and development of cooperation.

3. Profits not allocated pursuant to the preceding paragraphs, used to increase the value of the shares, allocated to other reserves or distributed to members must be allocated to charity or mutual aid.

Chapter VI

Provisions concerning certain credit operations

Section I

Real estate and public works credit

Article 38

(Notion of real estate credit)

1. Real estate credit shall have as its object the granting by banks of medium and long-term loans secured by a first mortgage on real property.

2. The Bank of Italy, in compliance with the resolutions of the Credit Committee, shall determine the maximum amount of such loans, which shall be defined in relation to the value of the mortgaged property or to the cost of the work to be done on the same, as well as the situations in which the existence of previously recorded mortgages shall not prevent the granting of loans.